PR-FESR 2021-2027

PRIORITÀ 1

Ricerca, Innovazione e Competitività

OBIETTIVO SPECIFICO

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione 1.3.4

Sostegno all'innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative

BANDO PER IL SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TURISMO EDIZIONE 2026



INDICE

SOMMARIO

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione 4

1.1 Premesse 4

1.2 Obiettivi del bando 4

1.3 Riferimenti normativi e criteri applicabili alla procedura 4

Articolo 2 - Definizioni 6

Articolo 3 - Risorse disponibili 7

Articolo 4 - Gestione delle attività 7

Articolo 5 - Soggetti beneficiari 8

5.1 Soggetti che possono presentare la domanda 8

5.2 Requisiti soggettivi di ammissibilità dei soggetti che presentano la domanda 10

Articolo 6 - Operazioni agevolabili 12

6.1 Dimensione finanziaria degli investimenti 12

6.2 Interventi ammissibili 12

Articolo 7 - Spese ammissibili 14

7.1 Disposizioni generali sulle spese 14

7.2 Tipologie di spese ammesse 15

Articolo 8 - Agevolazioni concedibili 19

8.1 Premialità 20

Articolo 9 - Procedura di accesso 22

9.1 Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo 22

9.2 Procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti 25

9.2.1 Istruttoria di ammissibilità formale 26

9.2.2 Valutazione di ammissibilità sostanziale, di merito dei progetti e attribuzione dei punteggi 27

9.3 Provvedimenti amministrativi: elenco dei progetti ammissibili ed esclusioni 30

Articolo 10 - Procedura di rendicontazione ed erogazione 31

10.1 Modalità e termini della rendicontazione delle spese 32

10.2 Contenuti della rendicontazione delle spese 35

10.3 Istruttoria delle rendicontazioni di spesa ed esiti 37

Articolo 11 - Proroghe e variazioni 39

11.1 Proroghe 39

11.2 Variazioni di progetto 39

11.2.1 Variazioni antecedenti alla conclusione degli interventi 39

11.2.2 Variazioni successive alla conclusione degli interventi 41
11.2.3 Termini del procedimento di istruttoria delle richieste di variazione 42
11.3 Modifiche non costituenti variazioni di progetto 43
Articolo 12 - Revoche **43**
Articolo 13 - Controlli **46**
Articolo 14 - Monitoraggio, valutazione e ulteriori obblighi del beneficiario **47**
14.1 Obblighi di carattere generale 47
14.2 Stabilità delle operazioni 47
14.3 Obblighi di comunicazione e visibilità 49
14.4 Obblighi connessi alla verifica del rispetto del principio DNSH 52
14.5 Obblighi connessi al monitoraggio delle operazioni 55
Articolo 15 – Trattamento dei dati personali **56**
Articolo 16 - Disposizioni finali **56**
RIEPILOGO DELLE SCADENZE **57**

ALLEGATO A - DEFINIZIONE DI PMI

ALLEGATO B - DEFINIZIONE DI IMPRESA FEMMINILE E/O GIOVANILE

ALLEGATO C - ELENCO DEI COMUNI DELLA MONTAGNA

ALLEGATO D – AREE INTERNE

ALLEGATO E -TRACCIA VIDEO

ALLEGATO F - MODELLO DI PROCURA SPECIALE

ALLEGATO G - CARTA DEI PRINCIPI DI RESPONSABILITA' SOCIALE

ALLEGATO H - ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE DALLE VALUE CHAIN DEI CLUST-ER REGIONALI

ALLEGATO I - INFORMATIVA SUI SETTORI DI INTERVENTO PERTINENTI E SULLA TIPOLOGIA, DEFINIZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI INDICATORI DI RISULTATO E DI OUTPUT

ALLEGATO L - INDICATORI OBIETTIVI DNSH

ALLEGATO M - SCHEDA DI SINTESI DEL BANDO

ALLEGATO N - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO O - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

ALLEGATO P- RELAZIONE DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DNSH AL PROGETTO PRESENTATO

ALLEGATO Q - MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE CLIMATE PROOFING ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI FASE – SCREENING

ALLEGATO R_ MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE CLIMATE PROOFING ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI FASE – ANALISI DETTAGLIATA

ALLEGATO S_ DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER I CONTROLLI ANTIMAFIA

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1.1 Premesse

Il turismo costituisce una componente strategica del sistema economico e territoriale dell'Emilia-Romagna, contribuisce alla produzione di valore, all'occupazione, alla vitalità delle comunità locali e all'attrattività delle città e delle aree costiere, montane e interne. La qualità e la competitività dell'offerta regionale dipendono dalla capacità delle strutture ricettive di rispondere all'evoluzione della domanda, innovare i servizi, migliorare l'accessibilità e la sicurezza e ridurre gli impatti ambientali connessi alla gestione delle attività.

In tale contesto, il sostegno regionale, attuato nell'ambito dell'Azione 1.3.4 del PR FESR 2021-2027, intende consolidare il percorso avviato con la precedente edizione del bando, favorendo gli investimenti nelle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, nonché nelle case e appartamenti per vacanze e negli affittacamere, secondo le specifiche condizioni previste per tali tipologie. L'intervento sostiene la riqualificazione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture esistenti, la realizzazione di nuove, il rinnovo delle attrezzature e degli arredi, nonché l'introduzione o il miglioramento dei servizi alla clientela mediante soluzioni innovative, digitali e sostenibili.

1.2 Obiettivi del bando

Con il presente bando la Regione, nel dare attuazione **all'Azione 1.3.4 del PR FESR 2021/2027**, intende promuovere, in coerenza con le traiettorie individuate nella nuova "Strategia di specializzazione intelligente (S3) 2021/2027" e con l'obiettivo di favorire la diversificazione e la destagionalizzazione dell'offerta turistica e dei relativi servizi, la competitività e la sostenibilità delle imprese turistiche dell'Emilia-Romagna che svolgono attività ricettive nonché l'attrattività dei territori e delle città ove quelle attività sono localizzate.

1.3 Riferimenti normativi e criteri applicabili alla procedura

1. **La normativa di riferimento per l'attuazione di quanto previsto nel presente bando è la seguente:**

- Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi della politica di coesione;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla definizione di micro, piccole e medie imprese e alle disposizioni applicabili agli aiuti di Stato richiamate dal bando;
- L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii., «Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità», e relativi provvedimenti attuativi, per l'individuazione e la disciplina delle strutture ricettive ammesse dal presente bando, comprese le case e appartamenti per vacanze e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale;

- L.R. 19 dicembre 2025, n. 10, «Disciplina degli immobili destinati a locazione breve in Emilia-Romagna», per i profili urbanistico-edilizi applicabili alle unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve, comprese quelle utilizzate nell'ambito di CAV e affittacamere quando ricorrono i presupposti previsti dalla medesima legge;
- decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 e ss.mm.ii., per i principi generali relativi agli interventi di sostegno pubblico alle imprese, per quanto applicabile alla procedura;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., in materia di dichiarazioni sostitutive, documentazione amministrativa e relative responsabilità;
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., per le verifiche antimafia previste dal bando;
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., per gli obblighi di trasparenza e pubblicazione connessi alla concessione dei contributi;
- L.R. 6 settembre 1993, n. 32 e ss.mm.ii., per la disciplina del procedimento amministrativo regionale, ove richiamata dal bando.

2. Il presente bando:

- **è coerente** con l'obiettivo strategico «Un'Europa più competitiva e intelligente» e con l'obiettivo specifico 1.3 «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi», individuati dal Regolamento (UE) 1058 /2021 e attuati dal Programma regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027, Priorità 1, Azione 1.3.4 «Sostegno all'innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative».
- **contribuisce** al raggiungimento dei goals: 8 "Lavoro dignitoso e crescita economica", 9 "Imprese, innovazione e infrastrutture" e 11 "Città e comunità sostenibili" dell'Agenda 2030 approvata nel 2015 dalle Nazioni Unite;
- **si inserisce nell'ambito della visione strategica regionale assumendo come riferimenti prioritari:**

➢ il **Patto per il lavoro, per il Clima e l'Economia Sociale**, che assume tra gli obiettivi strategici la promozione di uno sviluppo sostenibile e inclusivo, fondato sulla qualità del lavoro, sulla transizione ecologica e digitale, sulla competitività del sistema produttivo e sulla valorizzazione dei territori. In tale quadro, il bando sostiene la qualificazione dell'offerta turistico-ricettiva regionale, la promozione di strutture ecosostenibili, accessibili e innovative e il rafforzamento dell'attrattività delle città, delle aree costiere, montane e interne;

➢ il Documento strategico regionale per la programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo 2021-2027 (DSR) che orienta l'insieme dei programmi europei e del Fondo Sviluppo e Coesione, indirizza la capacità del sistema regionale di attrarre risorse per lo sviluppo;

➢ la Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (S3) 2021-2027 proposta dalla Giunta con la deliberazione n. 680 del 10 maggio 2021 e approvata dall'Assemblea legislativa con la deliberazione n. 45 del 30 giugno 2021.

3. **Nella redazione del bando sono stati, inoltre, rispettati i seguenti criteri applicabili a livello di procedura di attuazione del Programma Regionale FESR 2021/2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza:**

- coerenza con la strategia industriale e la strategia per le PMI contenuta nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni recante "Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale" (COM (2020) 103 final) del 10 marzo 2020: la natura delle operazioni e dei soggetti finanziati è coerente con le politiche di intervento e le aree prioritarie delle suddette strategie;
- assenza di interventi di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 1060/2021: in relazione al sopracitato criterio si sottolinea come il presente bando sia rivolto ad imprese che devono avere una unità produttiva all'interno del territorio regionale per cui si ritiene garantito il rispetto del sopracitato criterio;
- assenza di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni. In relazione a questo criterio le verifiche effettuate sul sito della Commissione Europea EUR-infra, che raccoglie le procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE, garantiscono che il presente bando non prevede interventi che possano rientrare in procedure d'infrazione che metterebbero a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni.

Il bando è inoltre coerente con le pertinenti condizioni abilitanti. Agli interventi agevolabili si applica, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Regolamento (UE) 1060/2021, il principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2020/852, secondo quanto disciplinato al paragrafo 14.4.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente bando si intende per: **«bando»**, il presente atto e i relativi allegati; **«PMI»**, le micro, piccole e medie imprese definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e nell'Allegato A; **«CAV»**, le case e appartamenti per vacanze gestite in forma imprenditoriale di cui all'articolo 11 della L.R. 16/2004; **«affittacamere»**, le attività di cui all'articolo 10 della medesima L.R. 16/2004; **«beneficiario»**, il soggetto in possesso dei requisiti dell'articolo 5 del presente bando, al quale è concesso il contributo; **«progetto»** o **«operazione»**, l'insieme degli interventi ammessi al finanziamento; **«SFINGE 2020»**, l'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle domande; **«CIN»**, il Codice identificativo nazionale delle strutture e unità ricettive, ove dovuto; **«CUP»**, il Codice unico di progetto; **«DNSH»**, il principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali richiamati dal bando. Restano ferme le definizioni e le condizioni specifiche contenute negli articoli pertinenti e negli allegati.

Articolo 3 - Risorse disponibili

La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a **27.000.000,00 di euro**, di cui una quota massima di **1.000.000,00 di euro è riservata a CAV e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale**. Tale dotazione potrà essere incrementata a discrezione della Giunta qualora dovesse realizzarsi una disponibilità ulteriore di risorse a valere sul bilancio gestionale della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 4 - Gestione delle attività

- La gestione della procedura fa capo alla Direzione Generale Sviluppo Economico, Cultura e Turismo;

1) il **Settore Incentivi e Innovazione Sociale** della Direzione Generale Sviluppo Economico, Cultura e Turismo è Responsabile di:

- istruttoria e valutazione delle domande di contributo secondo quanto previsto nel paragrafo 9.2;
- adozione dei provvedimenti di concessione e di rigetto secondo quanto previsto nel paragrafo 9.3;
- gestione delle richieste di variazione secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 11.2.3;
- istruttoria e autorizzazione delle richieste di proroga secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 11.1;
- adozione dei provvedimenti di revoca secondo quanto previsto nel successivo articolo 12;

2) La valutazione sostanziale e di merito è affidata al Nucleo di Valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 9;

3) Il **Settore Rendicontazioni, Liquidazioni e Controlli** della Direzione Generale Sviluppo Economico, Cultura e Turismo è responsabile di:

- istruttoria e valutazione delle rendicontazioni delle spese secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 10.3;
- adozione dei provvedimenti di liquidazione secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 10.3;
- gestione delle richieste di variazione secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 11.2.3;
- adozione dei provvedimenti di revoca in esito alle verifiche della rendicontazione, ai controlli o alle comunicazioni del beneficiario; recupero delle somme eventualmente già erogate, secondo quanto previsto nel successivo articolo 12;
- procedimenti relativi ai controlli in loco secondo quanto previsto nel successivo articolo 13;

Le informazioni sulle comunicazioni e sull'accesso agli atti sono riportate nell'articolo 16. Restano ferme le attribuzioni e i termini specificamente previsti nei singoli articoli.

Articolo 5 - Soggetti beneficiari

5.1 Soggetti che possono presentare la domanda

Possono presentare domanda di contributo ai sensi del presente bando:

STRUTTURE ALBERGHIERE E ALL'ARIA APERTA

a) GESTORI: tutti i soggetti privati, aventi qualunque forma giuridica, che, al momento della domanda, esercitino, con regolare autorizzazione o altro titolo riconosciuto dall'ordinamento giuridico, **un'attività ricettiva alberghiera** nelle strutture di cui all'art. 4, comma 6, lettere a), b) e c), della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii., oppure **un'attività ricettiva all'aria aperta** nelle strutture di cui all'art. 4, comma 7, lettere a), b) e b-bis), della medesima legge.

L'attività può essere esercitata in immobili o aree di proprietà del richiedente (GESTORE PROPRIETARIO) o di proprietà di terzi (GESTORE NON PROPRIETARIO).

L'attività ricettiva:

- **deve essere già esercitata alla data di presentazione della domanda, con regolare autorizzazione o altro titolo riconosciuto dall'ordinamento giuridico**;
- **deve essere svolta nella sede oggetto dell'intervento proposto nel progetto presentato per il presente bando.**

b) PROPRIETARI NON GESTORI ALLA DATA DELLA DOMANDA: limitatamente alle strutture indicate alla precedente lettera **a),** tutti i soggetti privati, aventi qualunque forma giuridica, che, al momento della domanda, siano proprietari di strutture riconducibili a una delle seguenti casistiche:

I. **ATTIVITÀ IN ESSERE AL MOMENTO DELLA DOMANDA, ANCHE SE MOMENTANEAMENTE SOSPESA PER LAVORI:** strutture nelle quali sono svolte le relative attività ricettive in virtù di un contratto regolarmente registrato o altro titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento.

II. **ATTIVITÀ NON IN ESSERE AL MOMENTO DELLA DOMANDA:** strutture destinate all'esercizio delle medesime attività ricettive indicate alla precedente lettera **a)** che i proprietari intendano gestire direttamente oppure affittare o dare in disponibilità a imprese o soggetti terzi. In questo caso la **SCIA** relativa all'attività ricettiva, il **CIN e** gli ulteriori titoli abilitativi necessari all'esercizio dell'attività non sono richiesti alla data della domanda, ma devono risultare regolarmente presentati dal soggetto gestore entro la **data di presentazione della rendicontazione**. Entro la medesima data, **l'unità locale** nella quale è esercitata l'attività deve risultare iscritta in visura e regolarmente attiva in capo al soggetto che ne assume la gestione, ossia al proprietario, in caso di gestione diretta, o al terzo in caso di affidamento; l'attività deve essere effettivamente gestita e aperta al pubblico.

Per entrambe le casistiche di cui alla lettera b): la proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento deve sussistere in capo al richiedente alla data di presentazione della domanda ed essere documentata mediante copia del relativo titolo giuridico, da allegare ai sensi del paragrafo 9.1.

CAV E AFFITTACAMERE — REQUISITI SPECIFICI

Per le case e appartamenti per vacanze (CAV) di cui all'articolo 11 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. e per gli affittacamere di cui all'articolo 10 della medesima legge, entrambi gestiti in forma imprenditoriale, possono partecipare esclusivamente PMI che, al momento della domanda, siano, congiuntamente, **titolari e gestori** dell'attività ricettiva interessata dall'intervento **e proprietarie** degli immobili e delle unità ricettive oggetto della domanda. L'impresa richiedente deve essere iscritta e attiva nel Registro delle imprese e svolgere un'attività economica coerente con quella oggetto di finanziamento.

SOGGETTI ESCLUSI

Non possono presentare domanda i soggetti che esercitano le seguenti attività:

- bed and breakfast (B&B), ossia attività saltuarie di alloggio e prima colazione di cui all'articolo 13 della L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii., svolte nell'abitazione di residenza o abituale dimora, a conduzione familiare e senza organizzazione in forma d'impresa.
- gestione di appartamenti ammobiliati per uso turistico in forma non imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii.,
- mere locazioni turistiche, ossia la concessione in locazione di alloggi esclusivamente per finalità turistiche, regolata dalle disposizioni del Codice civile in materia di locazione ai sensi dell'articolo 53 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, distinta dall'esercizio delle attività ricettive di CAV e affittacamere ammesse dal presente bando;

Non possono, inoltre, presentare domanda di contributo e accedere ai benefici del presente bando tutti i soggetti operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Non possono accedere al presente bando, infine, le categorie di soggetti non rientranti nell'ambito di intervento del FESR.

5.2 Requisiti soggettivi di ammissibilità dei soggetti che presentano la domanda

I soggetti proponenti devono possedere, al momento della presentazione della domanda di contributo, i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

- devono possedere le dimensioni di **micro, piccole e medie imprese**, secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, riportata nell'**Allegato A** al presente bando;
- devono essere **regolarmente costituiti e iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (REA)** tenuto dalle competenti CCIAA alla data di presentazione della domanda; per CAV e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale resta fermo l'obbligo di essere iscritti e attivi nel Registro delle imprese alla medesima data, ai sensi del paragrafo 5.1;
- devono avere **la sede legale o un'unità locale nel territorio della Regione Emilia-Romagna** alla data di presentazione della domanda;
- devono realizzare l'intervento proposto per il presente bando in una sede ubicata nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
    - Nel caso di domande presentate da soggetti **GESTORI** (compresi CAV e affittacamere) tale sede deve risultare già iscritta in visura in caso di attività in essere al momento di presentazione della domanda.
    - **AI PROPRIETARI NON GESTORI** non è richiesto che tale immobile costituisca una propria unità locale: alla domanda è sufficiente che il soggetto richiedente abbia la sede legale o un'altra unità locale in Emilia-Romagna.
- non devono trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, di concordato preventivo, fatta eccezione per il concordato preventivo con continuità aziendale, diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dagli articoli 112 e seguenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, né essere sottoposti ad altre procedure concorsuali previste dal decreto legislativo n. 14/2019, come modificato dal decreto legislativo n. 83/2022, né avere in corso procedimenti diretti all'apertura di una di tali procedure;
- non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159[1];
- i legali rappresentanti o gli amministratori non devono aver subito una condanna, definitiva o irrevocabile, per reati che costituiscono motivo di esclusione da procedure di appalto o concessione di contributi pubblici;

[1] Per i contributi superiori a euro 150.000,00, la Regione acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, nei casi e secondo le modalità ivi previsti. Restano ferme le esclusioni e le ulteriori disposizioni applicabili del D.Lgs. n. 159/2011. Le dichiarazioni e le informazioni da fornire sono indicate nel paragrafo 9.1; i controlli ai fini della concessione sono disciplinati nel paragrafo 9.3.

- non devono essere destinatari di un accertamento di decadenza da agevolazioni per aver effettuato un'operazione di delocalizzazione o di cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettera b), 3 e 5, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi), qualora, alla data di presentazione della domanda, non sia decorso il periodo di esclusione previsto dalle medesime disposizioni. Per le PMI il periodo di esclusione di cui al comma 3 è pari a cinque anni decorrenti dalla data dell'operazione di delocalizzazione.
- non devono essere destinatari di alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

Per i soli soggetti iscritti al Registro delle Imprese:

Devono essere in possesso di una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali, c.d. **"CAT NAT"**, conforme all'art. 1, commi 101 e seguenti, della legge n. 213/2023 e successive modifiche e integrazioni e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

- Il possesso del requisito è attestato mediante **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in domanda)**, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con indicazione della **compagnia assicuratrice**, **del numero della polizza, delle date di decorrenza e di scadenza** della copertura e degli immobili o delle attività assicurati.
- **Non è richiesto di allegare alla domanda copia della polizza.** La Regione effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni prima dell'adozione del provvedimento di concessione, acquisendo dai soggetti selezionati copia della polizza e la documentazione necessaria alla verifica[2].
- Per i progetti relativi ad attività **non ancora in essere o non ancora aperte al pubblico**, che possono essere presentati esclusivamente dai proprietari richiedenti nei casi ammessi dal paragrafo 5.1, qualora il richiedente sia iscritto al Registro delle imprese, la polizza CAT NAT in corso di validità alla data di presentazione della domanda:
  - deve riguardare **l'attività attualmente svolta dal medesimo proprietario richiedente in qualità di impresa**;
  - tale attività non deve necessariamente essere ricettiva.
  - **entro la data di presentazione della rendicontazione**, la copertura deve essere aggiornata o estesa, ove necessario, per comprendere la nuova attività ricettiva oggetto del progetto e i relativi beni soggetti all'obbligo assicurativo; la documentazione dell'aggiornamento o

[2] La verifica del mancato possesso della polizza comporta l'esclusione dal procedimento.

dell'estensione deve essere prodotta ai fini della liquidazione del contributo. Restano fermi gli obblighi assicurativi e le relative decorrenze previsti dalla normativa applicabile.

CAV E AFFITTACAMERE — ULTERIORI REQUISITI

Per CAV e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale devono **inoltre** sussistere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- coerenza dell'attività economica esercitata con l'intervento proposto;
- efficacia del titolo abilitativo;
- possesso, per ciascuna unità ricettiva interessata dal progetto, del Codice identificativo nazionale (CIN), ove dovuto, attribuito ai sensi dell'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e del decreto del Ministro del turismo 6 giugno 2024, prot. n. 16726;
- proprietà degli immobili e delle unità interessati in capo all'impresa richiedente, da mantenere per l'intero periodo di stabilità dell'operazione.

Per le CAV e gli affittacamere, in caso di subentro espressamente autorizzato ai sensi dell'articolo 11, il soggetto subentrante deve mantenere i requisiti di proprietà, titolarità e gestione per il periodo residuo di stabilità, ferme le condizioni previste dal paragrafo 14.2.

Articolo 6 - Operazioni agevolabili

6.1 Dimensione finanziaria degli investimenti

STRUTTURE ALBERGHIERE E ALL'ARIA APERTA — Per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta la dimensione finanziaria minima dell'investimento è pari a euro **250.000,00**.

CAV E AFFITTACAMERE — Per le CAV e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale la dimensione finanziaria minima dell'investimento è pari a euro **50.000,00**.

La dimensione minima applicabile deve essere mantenuta anche in sede di rendicontazione. Qualora, a seguito dell'istruttoria della rendicontazione o di controlli successivi, le spese ammesse risultino inferiori alla soglia minima applicabile, il contributo è interamente revocato.

6.2 Interventi ammissibili

STRUTTURE ALBERGHIERE E ALL'ARIA APERTA

Per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, gli interventi devono essere conformi agli strumenti urbanistici oppure alle loro varianti adottate e in corso di approvazione[3].

Sono ammissibili gli interventi finalizzati:

- alla realizzazione di nuove strutture ricettive esclusivamente in immobili esistenti, anche mediante demolizione e ricostruzione e accorpamento;
- alla riqualificazione, all'ammodernamento e all'ampliamento delle strutture ricettive esistenti;
- al rinnovo delle attrezzature e degli arredi;
- all'offerta di nuovi servizi alla clientela e/o al miglioramento di quelli esistenti mediante soluzioni innovative e digitali attente alla sostenibilità ambientale e sociale, all'accessibilità e alla sicurezza.

Sono escluse le nuove costruzioni su lotti non edificati.

L'ampliamento delle strutture esistenti è ammesso anche quando, sotto il profilo edilizio, si configura come nuova costruzione (NC).

CAV E AFFITTACAMERE

Per le CAV e gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale sono ammissibili **esclusivamente**:

- la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive esistenti;
- il rinnovo delle attrezzature e degli arredi;
- l'offerta di nuovi servizi alla clientela e/o il miglioramento di quelli esistenti mediante soluzioni innovative e digitali attente alla sostenibilità ambientale e sociale, all'accessibilità e alla sicurezza.

Non è ammessa la realizzazione di nuove strutture né l'ampliamento di quelle esistenti.

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI

Per essere considerati ammissibili, gli interventi:

- dovranno essere realizzati presso unità locali e/o immobili ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna;
- non devono ricomprendere attività che sono parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in Emilia-Romagna o che costituiscono trasferimento di una attività produttiva in Emilia-Romagna da uno stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana ai sensi degli articoli 65 e 66 del Regolamento UE n. 1060/2021;

[3] La conformità alle varianti urbanistiche adottate e in corso di approvazione rileva ai soli fini dell'ammissibilità al contributo e non costituisce presupposto sufficiente per l'esecuzione delle opere. L'ammissione al contributo non sostituisce né anticipa l'efficacia degli atti necessari alla realizzazione dell'intervento. Restano fermi il rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia applicabile, comprese le prescrizioni degli strumenti vigenti e adottati, e le competenze dei Comuni e delle altre amministrazioni preposte.

- non dovranno essere stati materialmente **completati** o interamente **attuati** prima della presentazione della domanda di contributo, in base a quanto previsto dall'articolo 63, comma 6, del Regolamento (UE) 1060/2021;
- dovranno essere conclusi, salvo proroghe autorizzate, entro il 31 dicembre 2028; entro tale termine dovranno essere emesse tutte le fatture relative alle spese previste per la loro realizzazione.
- Resta comunque inteso che nella fase del controllo in loco, verrà verificato che gli impianti, i macchinari, le attrezzature, le dotazioni, i software, le tecnologie installate ecc. siano effettivamente collaudati e in funzione.

Per tutte le tipologie di strutture ricettive ammesse dal presente bando possono essere candidati anche **lavori edilizi residui da eseguire a partire dal 1° gennaio 2027**, nell'ambito di interventi edilizi avviati prima di tale data, in virtù di un titolo abilitativo già presentato o ottenuto. Restano ferme, per ciascuna tipologia di struttura, le condizioni e le limitazioni relative ai soggetti beneficiari e agli interventi ammissibili previste dal bando. Le opere residue candidate devono costituire un **insieme unitario, sistematico e coerente** ed essere strettamente funzionali e necessarie alla realizzazione del progetto presentato. Il progetto deve essere coerente con gli obiettivi del bando e rispettare tutti i criteri di ammissibilità e valutazione previsti. Si applicano le condizioni temporali e documentali dell'articolo 7. Resta fermo il divieto di finanziare operazioni già materialmente completate o interamente attuate prima della presentazione della domanda.

Fermo restando tutto quanto indicato in tema di spese ammissibili (art. 7), dal rispetto del principio DNSH e dalle limitazioni specifiche per CAV e affittacamere, gli interventi possono, inoltre, essere finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, alla decarbonizzazione, all'adattamento ai cambiamenti climatici, all'economia circolare e all'uso efficiente delle risorse.[4]

Articolo 7 - Spese ammissibili

7.1 Disposizioni generali sulle spese

- Sono considerate ammissibili le spese effettuate a partire dal **1° gennaio 2027** anche se antecedenti la data di presentazione della domanda;

[4] A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi: sostituzione di generatori a combustibili fossili con pompe di calore elettriche ad alta efficienza ed elettrificazione dei consumi termici; solare termico; sistemi di building ed energy management (BMS ed EMS); impianti a fonti rinnovabili, compresi il fotovoltaico su coperture, facciate, pensiline e pertinenze e i relativi accumuli; geotermia e sonde; efficientamento degli impianti idro-termo-sanitari, regolazione e distribuzione dell'acqua calda e climatizzazione; risparmio idrico e recupero, trattamento e riutilizzo delle acque grigie e meteoriche; tetti, pareti e facciate verdi e altre soluzioni basate sulla natura nelle pertinenze o nelle aree delle strutture all'aperto; ombreggiamento, ventilazione naturale, raffrescamento passivo e microventilazione controllata; materiali naturali, riciclati o a ridotto impatto e sistemi costruttivi a secco; riduzione degli sprechi alimentari, riutilizzo dei materiali e minimizzazione dei rifiuti delle attività ricettive e dei servizi connessi; dotazioni per ridurre la plastica monouso, quali erogatori e dispenser ricaricabili.

- Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, salvo che questa costituisca un costo effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;

Per tutte le tipologie di strutture ricettive ammesse dal bando, ferme le rispettive condizioni e limitazioni, la presentazione o l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio prima del 1° gennaio 2027 non preclude l'ammissibilità delle spese relative a opere effettivamente eseguite a partire da tale data, compresi i lavori residui ammessi ai sensi del paragrafo 6.2. **Non sono ammissibili i costi relativi all'esecuzione di opere interamente realizzate prima del 1° gennaio 2027, anche se fatturati o pagati successivamente**. Restano fermi i periodi di ammissibilità previsti dal presente articolo per l'emissione delle fatture e per i pagamenti, nonché i termini di conclusione del progetto di cui all'articolo 6.

Consulenze e servizi: periodo di esecuzione e ammissibilità delle spese

Fatte salve le condizioni specifiche previste al paragrafo 7.2 per licenze d'uso, abbonamenti software e servizi di cloud computing, per i servizi, comprese le consulenze, rileva il periodo di effettivo svolgimento delle prestazioni, da documentare mediante il contratto o l'incarico e la relazione sulle attività svolte o altra documentazione pertinente. Sono ammissibili esclusivamente le prestazioni effettivamente eseguite dal 1° gennaio 2027 ed entro il termine di conclusione del progetto, salvo proroghe autorizzate.

Per prestazioni iniziate prima di tale data, sono ammissibili soltanto le attività successive, distintamente individuabili, documentate e funzionali al progetto; non sono ammissibili prestazioni già eseguite prima di tale data, anche se fatturate o pagate successivamente.

7.2 Tipologie di spese ammesse[5]

PER TUTTI I PROGETTI — CATEGORIE E LIMITI GENERALI DI SPESA

MACRO CATEGORIA	DESCRIZIONE DELLA SPESA	MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO	LIMITI
A1	Opere edili, murarie e impiantistiche, finalizzate anche all'efficientamento energetico e idrico.	Rendicontazione delle spese	Secondo le condizioni previste dal bando.
A2	Spese per la progettazione e la direzione lavori.	Rendicontazione delle spese	Massimo 10% dell'importo dei lavori compresi nella voce A1.
B	Acquisto di macchinari, attrezzature e dotazioni informatiche hardware, finiture e	Rendicontazione delle spese	Secondo le condizioni previste dal bando.

MACRO CATEGORIA	DESCRIZIONE DELLA SPESA	MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO	LIMITI
	arredi, anche usati/rigenerati/ricondizionati[6], anche nella forma del noleggio/locazione operativa[7] e/o leasing/locazione finanziaria[8], alle condizioni riportate nelle rispettive note.		
C	Acquisto di software e relative licenze d'uso, servizi di cloud computing[9].	Rendicontazione delle spese	Secondo le condizioni previste dal bando.
D	Consulenze specialistiche relative a digitalizzazione, innovazione organizzativa, sostenibilità ambientale, accessibilità, sicurezza informatica e acquisizione di certificazioni ambientali, di accessibilità, sicurezza e qualità.	Rendicontazione delle spese	Massimo 20% della somma delle voci A1, A2, B e C. La categoria non può costituire l'unico oggetto del progetto.
E	Costi generali per la definizione e gestione del progetto.	Tasso forfettario	Pari al 7% della somma delle voci A1, A2, B, C e D.

6 L'acquisto di beni usati/rigenerati/ricondizionati è ammissibile alle seguenti condizioni: il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo. Nel caso di materiale ceduto dalle PMI, il periodo sopraccitato può essere ridotto a tre anni previa valutazione dell'Autorità di gestione; il beneficiario dovrà dichiarare che il prezzo del materiale usato/rigenerato/ricondizionato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo e che le caratteristiche tecniche del materiale usato/rigenerato/ricondizionato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

7 L'acquisizione di beni mediante noleggio/locazione operativa è ammissibile alle seguenti condizioni: la spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dai canoni di noleggio o locazione – limitatamente alla quota capitale – fatturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e la data di conclusione del progetto, salvo proroga autorizzata, e pagati dall'utilizzatore al concedente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e la data di presentazione della rendicontazione delle spese. I canoni devono comunque riferirsi a rate imputabili al periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e la data di conclusione del progetto, salvo proroga autorizzata.
Per i beni acquisiti mediante noleggio o leasing, il piano dei costi e la rendicontazione devono riportare esclusivamente la spesa effettivamente agevolabile determinata secondo le rispettive condizioni riportate nelle note alla voce B della tabella, anziché il valore complessivo del bene o del contratto. Tale importo rileva anche ai fini delle soglie e dei limiti di spesa previsti dal bando.

8 L'acquisizione di beni mediante leasing/locazione finanziaria è ammissibile alle seguenti condizioni: la spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dai canoni di locazione – limitatamente alla quota capitale – pagati dall'utilizzatore al concedente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e la data di presentazione della rendicontazione delle spese e comprovati da una fattura emessa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il termine di conclusione del progetto, salvo proroga autorizzata; nel contratto che l'eventuale beneficiario stipula con la società di leasing devono essere indicati distintamente l'importo corrispondente ai canoni di locazione e l'importo corrispondente ai costi legati al contratto; il contratto di locazione finanziaria deve prevedere una clausola di riacquisto o prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene.
Per i beni acquisiti mediante noleggio o leasing, il piano dei costi e la rendicontazione devono riportare esclusivamente la spesa effettivamente agevolabile determinata secondo le rispettive condizioni riportate nelle note alla voce B della tabella, anziché il valore complessivo del bene o del contratto. Tale importo rileva anche ai fini delle soglie e dei limiti di spesa previsti dal bando.

9 Per l'acquisto di licenze d'uso o di abbonamenti software e di servizi di cloud computing, la spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dai canoni di abbonamento pagati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e la data di presentazione della rendicontazione delle spese, entro i termini previsti dal paragrafo 10.1, e comprovati da fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il termine di conclusione del progetto, fissato al 31 dicembre 2028, salvo proroghe autorizzate, anche se la durata dell'abbonamento eccede il periodo di realizzazione del progetto. Nel caso in cui l'abbonamento sia pagato in un'unica soluzione, è ammissibile l'intero canone, anche per la durata eccedente il periodo di realizzazione del progetto, purché il pagamento e l'emissione della relativa fattura avvengano nei rispettivi periodi sopra indicati. Restano ferme la funzionalità della spesa al progetto e le altre condizioni di ammissibilità previste dal bando.

Sono ammissibili a finanziamento le spese delle categorie A, B, C, D ed E descritte nella tabella precedente, secondo le modalità di riconoscimento e i limiti ivi indicati:

- La categoria A è articolata nelle voci A1 (opere edili, murarie e impiantistiche) e A2 (progettazione e direzione lavori), da indicare separatamente. Le spese della voce A2 sono ammissibili nel limite massimo del 10% dell'importo dei lavori della voce A1. Ai fini di tutti i limiti e delle formule previsti dal presente bando, la voce A corrisponde alla somma A1+A2.

- Non sono ammissibili i progetti costituiti esclusivamente da spese della voce D.
- Per i costi generali della categoria E, riconosciuti applicando il tasso forfettario pari al 7% della somma delle voci A, B, C e D, non è richiesta la presentazione dei relativi giustificativi e quietanze.

Condizioni specifiche per CAV e affittacamere relative alle spese ammissibili

A1. Con riferimento alla voce di spesa A. **Non sono ammesse la realizzazione di nuove strutture né l'ampliamento di quelle esistenti.**

B. Sono ammissibili macchinari e attrezzature, dotazioni informatiche hardware e altre dotazioni tecnologiche materiali funzionali al progetto e arredi funzionali all'attività ricettiva finanziata. Gli arredi acquistati devono essere di proprietà dell'impresa beneficiaria; quelli acquisiti mediante noleggio o leasing devono essere nella disponibilità della stessa in forza del relativo contratto. In entrambi i casi devono essere destinati agli immobili e alle unità ricettive individuati nella domanda.

C. Sono ammissibili software, licenze d'uso, servizi cloud e altre dotazioni tecnologiche immateriali funzionali al progetto[10]. Le licenze software e i servizi digitali devono essere intestati al beneficiario e deve esserne documentata l'effettiva utilizzazione per l'attività di impresa.

D. Sono ammissibili consulenze specialistiche per digitalizzazione, innovazione organizzativa, sostenibilità, accessibilità, sicurezza informatica e certificazioni ambientali, di accessibilità, sicurezza e qualità, fino ad un massimo del 20% della somma delle voci A+B+C. Non sono ammissibili i progetti costituiti esclusivamente da spese della voce D.

E. Resta ferma la disciplina generale del tasso forfettario pari al 7% di A+B+C+D.

tutti i beni devono essere:

- Inventariabili;
- **iscritti nel libro cespiti** dell'impresa o in altro registro equivalente, ove previsto, identificati mediante matricola o inventario e destinati esclusivamente all'attività finanziata.

[10] A titolo esemplificativo e non esaustivo possono comprenderei in particolare: software gestionali, PMS, channel manager, CRM, strumenti di revenue management e business intelligence; sistemi di prenotazione e pagamento diretto, siti web accessibili e multilingue e strumenti per la gestione digitale della relazione con l'ospite; cybersecurity, servizi cloud e integrazione digitale degli adempimenti; sistemi professionali di check-in, controllo degli accessi e gestione a distanza delle unità; sistemi digitali di monitoraggio dei consumi, della climatizzazione e della manutenzione, limitatamente alla componente tecnologica specificamente funzionale alla gestione ricettiva Internet of Things, smart building, intelligenza artificiale e gemelli digitali destinate alla raccolta, all'elaborazione e all'utilizzo di dati relativi alla gestione ricettiva e all'efficienza energetica.

- proporzionati alle unità ricettive dichiarate;
- necessari ai servizi descritti nel progetto.

I beni non possono essere trasferiti in unità non comprese nel progetto.

Per tutti i progetti si applicano inoltre le seguenti disposizioni.

1. **Non sono ammissibili le spese:**

- non strettamente connesse alla realizzazione del progetto;
- per l'acquisto di beni e materiali di consumo, nonché le spese in auto-fatturazione o per lavori in economia;
- per l'acquisto di telefoni cellulari, smartphone e tablet, salvo che il loro uso sia documentato come strettamente strumentale e funzionale ai servizi da offrire alla clientela per effetto del progetto;
- nel caso di contratti di leasing o noleggio, le spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento, spese generali e oneri assicurativi;
- relative agli interessi passivi, all'acquisto di terreni e al pagamento dell'IVA, salvo i casi in cui l'imposta non sia recuperabile;
- per il pagamento di bolli, tasse e imposte;
- per l'acquisto di automezzi;
- per corsi di formazione professionale;
- generali di funzionamento e di gestione corrente, comprese le spese per garanzie fideiussorie e accensione di conti correnti;
- canoni per l'assistenza ordinaria e spese di manutenzione ordinaria riconducibili al funzionamento corrente dell'attività.
- per estensioni di garanzia;

2. **Le spese previste per la realizzazione dei progetti, per essere considerate ammissibili, devono inoltre essere**:
   - pertinenti e riconducibili al progetto presentato e approvato;
   - contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili in uno o più conti correnti intestati al beneficiario;
   - riferite a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi e non oggetto di doppia fatturazione;
   - non pagate al medesimo fornitore con quietanze cumulative, comprensive di altre fatture non rendicontate e pertanto non attinenti al progetto presentato ai sensi del presente bando;
   - effettivamente sostenute dal beneficiario e integralmente pagate esclusivamente con le modalità elencate nella tabella riportata al paragrafo 10.1 "Modalità e termini della rendicontazione delle spese".

I beneficiari devono istituire un sistema di contabilità separata per l'operazione o una codificazione contabile adeguata che garantisca una chiara identificazione e differenziazione delle spese relative all'operazione agevolata rispetto alle spese del beneficiario sostenute per altre attività.

3. **Le fatture e tutti i documenti contabili relativi alle spese sopra indicate, per essere considerate ammissibili**:

- devono contenere, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5 del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 e come modificato in sede di approvazione della Legge di Bilancio 213/2023 (art. 1, comma 479), l'indicazione del **CUP (Codice Unico di Progetto**), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione. Qualora le spese previste dal piano dei costi approvato siano state sostenute prima del ricevimento del CUP, occorre procedere obbligatoriamente alla regolarizzazione dei documenti contabili secondo la disciplina nazionale vigente e le indicazioni operative impartite dalla Regione;[11]
- devono essere emesse nel periodo ricompreso tra il **1° gennaio 2027 e il termine ultimo per la conclusione del progetto**;
- devono essere **pagate/quietanzate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2027** e la data di presentazione della **rendicontazione delle spese,** salvo eventuali proroghe (periodo di eleggibilità della spesa);
- per ogni singola fattura rendicontata, l'importo imponibile della spesa imputabile al progetto deve essere pari o superiore a **euro 100,00**.
- non devono essere emesse dal legale rappresentante e/o da qualunque altro soggetto fisico facente parte, per almeno il 25% delle quote o dei voti, degli organi societari e/o di governance del beneficiario;
- non devono essere emesse da imprese in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del beneficiario;
- non devono essere emesse in auto-fattura.

Articolo 8 - Agevolazioni concedibili

1. Il contributo previsto nel presente bando sarà concesso nella forma del **fondo perduto**, nella **misura del 40% della spesa ammessa**, incrementata delle premialità ove riconosciute ai sensi del paragrafo 8.1, e per un **importo** complessivo **non superiore a:**
    - **euro 250.000,00** per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta.
    - **Euro 40.000,00** per CAV e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale

[11] Al fine di provvedere alla regolarizzazione delle fatture elettroniche prive di C.U.P. relative all'acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive è necessario utilizzare il servizio web predisposto dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento Prot. n. 563301/2025 del 10/12/2025. Il servizio è disponibile mediante accesso all'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Maggiori informazioni sono disponibili nell'apposita Guida all'utilizzo del servizio di integrazione del CUP in fattura.

2. **Le imprese che intendono presentare più progetti relativi a strutture alberghiere, ricettive all'aria aperta, CAV o affittacamere devono presentare una domanda distinta per ciascuna struttura interessata**.
3. I massimali, comprensivi delle premialità riconosciute, si applicano **per soggetto proponente e non per singolo progetto**:
    - euro **250.000,00** per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta;
    - euro **40.000,00** per CAV e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale;
    - Se lo stesso soggetto presenta domande per entrambe le categorie, la somma dei contributi concedibili **non può** superare **euro 250.000,00**. **I due massimali non si sommano.**
4. I contributi sono concessi esclusivamente nell'ambito del **regime de minimis**, disciplinato dal **Regolamento (UE) n. 2831/2023** della Commissione del 13 dicembre 2023, ferma restando la verifica della relativa disponibilità in capo al richiedente.
5. Il contributo **non è cumulabile**, per le stesse spese e per i medesimi titoli di spesa, con altre agevolazioni che costituiscono aiuti di Stato, sia in forma di regimi sia di aiuti ad hoc, o che siano concesse in regime de minimis. Fanno eccezione gli aiuti concessi in **forma diversa dal contributo a fondo perduto**, purché il cumulo non superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
6. Il contributo è **cumulabile** con altre agevolazioni, in qualsiasi forma, **non costituenti aiuti di Stato**, a condizione che la somma complessiva del contributo previsto dal presente bando e di dette agevolazioni non superi il valore totale di ciascuna spesa agevolata.

8.1 Premialità

Fatti salvi i massimali previsti dal presente capitolo, il contributo, pari al **40% della spesa ammessa,** è maggiorato fino a un massimo di **10 punti percentuali,** fino ad un massimo del **50%** nei seguenti casi:

A) **5 punti percentuali** in presenza di uno o più dei seguenti requisiti di premialità:

- nel caso in cui i progetti proposti abbiano una ricaduta positiva effettiva in termini di incremento occupazionale a tempo indeterminato. La maggiorazione è concessa subordinatamente alla condizione sospensiva dell'effettuazione delle assunzioni dichiarate nel progetto[12].

[12] Il riferimento iniziale è costituito dal numero di dipendenti a tempo indeterminato in forza al beneficiario alla data di presentazione della domanda, da dichiarare nella domanda stessa. Le assunzioni devono intervenire entro la data di effettiva conclusione degli interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028 o il termine autorizzato in caso di proroga. Non sono computabili le assunzioni intervenute dopo l'effettiva conclusione degli interventi, anche se anticipata rispetto al termine previsto dal bando. Ai fini della liquidazione della premialità, alla presentazione della rendicontazione deve essere documentato un saldo occupazionale positivo, con un numero di dipendenti a tempo indeterminato superiore a quello iniziale dichiarato nella domanda, conseguente alle assunzioni effettuate entro i predetti termini. Il livello occupazionale a tempo indeterminato così documentato deve essere mantenuto fino alla scadenza del periodo di stabilità applicabile ai sensi del paragrafo 14.2. Il mancato conseguimento o mantenimento del requisito comporta la mancata erogazione o la revoca della maggiorazione.

- qualora l'attività del richiedente sia caratterizzata dalla rilevanza della presenza femminile e/o giovanile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale così come indicata nell'**Allegato B** al bando;
- nel caso in cui gli interventi previsti nel progetto siano caratterizzati da una **rilevante ricaduta rispetto ai temi della disabilità, dell'innovazione sociale e della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile**;[13]
- nel caso in cui i soggetti proponenti, che abbiano un fatturato annuo pari o maggiore a 2 mln di €, siano in possesso, al momento della domanda, del **rating di legalità** ai sensi del Decreto dell'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal D.L 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012) e del Decreto MEF-MISE 20 febbraio 2014, n. 57;
- **nel caso in cui gli interventi contenuti nel progetto prevedano il recupero dei materiali e la conseguente riduzione della produzione di rifiuti**; in questo caso, per ottenere la premialità occorrerà allegare alla domanda di contributo una relazione basata su dati oggettivi e tracciabili che illustri compiutamente le modalità con le quali si realizza il recupero e la riduzione per effetto del progetto realizzato, specificando la produzione totale annua di rifiuti prodotti e avviati a riciclo prima dell'investimento per cui si richiede il contributo e la produzione totale annua stimata di rifiuti che saranno prodotti e avviati a riciclo per effetto dell'investimento. La maggiorazione del contributo verrà erogata solo se al momento della presentazione della rendicontazione verrà dimostrato, nella relazione conclusiva di progetto, quanto illustrato nella relazione sopra citata;[14]

B) **ulteriori 5 punti percentual**i nel caso in cui i soggetti proponenti operino, con riferimento alle unità locali dove si realizza l'intervento, in una delle seguenti aree:

- **aree montane** dell'Emilia- Romagna, così come definite ai sensi della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii. ("Legge per la Montagna") e individuate dalla delibera della Giunta regionale n. 1377/2026 **(AREE MONTANE) (Allegato C);**
- **aree interne** dell'Emilia-Romagna **(AREE INTERNE)**, così come individuate nella Deliberazione di Giunta n. 512/2022 **(Allegato D)**;

1. Le premialità saranno applicate, in fase di concessione del contributo, **esclusivamente qualora** il richiedente ne dichiari espressamente la sussistenza nella domanda di contributo.

2. Non verranno invece applicate:

[13] Il possesso del requisito è verificato mediante l'analisi del progetto presentato in domanda e della documentazione a supporto, comprese, per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, la documentazione video e fotografica e le planimetrie pertinenti.

[14] Ai fini della premialità relativa al recupero dei materiali e alla riduzione dei rifiuti, la verificabilità dei risultati deve essere assicurata mediante dati oggettivi e documentati. La relazione deve indicare le fonti dei dati, il metodo di confronto e la documentazione disponibile relativa alla situazione iniziale e ai risultati attesi e conseguiti, in coordinamento con la documentazione prodotta ai fini del rispetto del principio DNSH. La documentazione deve essere coerente con il sistema di gestione dei rifiuti effettivamente utilizzato dalla struttura; non sono richiesti obblighi di tracciabilità o certificazione riferiti a sistemi diversi da quello utilizzato.

- in mancanza della dichiarazione espressa relativa alla loro sussistenza, anche qualora le stesse potrebbero essere verificate d'ufficio dall'Amministrazione;
- qualora, a seguito dell'istruttoria della domanda, dovesse esserne accertata l'insussistenza.

Articolo 9 - Procedura di accesso

9.1 Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo devono essere compilate, validate e trasmesse alla Regione esclusivamente per via telematica tramite l'applicazione web «**SFINGE 2020**». **Non sono ammesse domande presentate con modalità diverse**. Per accedere all'applicativo SFINGE 2020 devono essere utilizzati il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS) del rappresentante legale o della persona delegata alla compilazione, validazione e trasmissione della domanda. Il fac-simile della domanda sarà pubblicato sul medesimo sito.

1. Il Responsabile del Settore Incentivi e Innovazione sociale, o il soggetto da lui delegato potrà, con proprio provvedimento e con congruo anticipo rispetto alla apertura della finestra per la presentazione delle domande, procedere alla modifica delle modalità per la compilazione, validazione e trasmissione delle stesse.
2. La domanda di contributo e il relativo progetto possono essere presentati:
   - dal legale rappresentante del soggetto proponente che intende effettuare l'investimento;
   oppure
   - da un soggetto al quale il rappresentante legale del proponente abbia conferito, mediante procura speciale, un mandato con rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda, nonché per gli atti e le comunicazioni conseguenti. La procura speciale, redatta secondo il modello di cui al presente bando (**Allegato F**), deve essere sottoscritta digitalmente o in forma autografa dal rappresentante legale del soggetto richiedente e accompagnata dalla dichiarazione del procuratore delegato prevista nel medesimo modello, sottoscritta digitalmente.
   3. La domanda di contributo sarà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda, completa di tutti i suoi elementi e del progetto, sono documenti obbligatori la cui mancanza determina l'esclusione dalla procedura.

3. **DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

Alla domanda di contributo dovranno essere allegati tramite caricamento sul sistema web SFINGE 2020 i seguenti documenti:

- un breve **video**, della durata massima di 3 minuti, in cui, secondo la traccia che sarà pubblicata sul sito internet regionale, nella sezione dedicata al bando, il rappresentante legale del soggetto proponente o un suo delegato all'interno dell'impresa, illustra brevemente le caratteristiche della stessa e quelle del progetto candidato a finanziamento. **Qualora il progetto preveda spese di riqualificazione edilizia, il video dovrà mostrare le immagini dello stato di fatto di tutte le aree dell'immobile oggetto di intervento.** Il formato ammesso per il video è MP4 e la dimensione massima del file non deve eccedere i 350 MB (**Allegato E** obbligatorio);
- una copia del contratto di acquisto, di affitto o di altra tipologia di contratto o titolo giuridico o altro documento in base al quale possa essere dimostrata la disponibilità dell'immobile dove sarà realizzato l'intervento;
- il Codice identificativo nazionale (CIN), attribuito ai sensi dell'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e del decreto del Ministro del turismo 6 giugno 2024, prot. n. 16726[15];
- per i soli soggetti **GESTORI** (compresi CAV e AFFITTACAMERE) copia del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività (SCIA turistico/ricettiva)[16];
- una visura catastale fabbricati aggiornata relativa all'immobile nel quale viene effettuato l'intervento;
- una documentazione fotografica dello stato di fatto dell'immobile;
- una relazione che esplichi le modalità con le quali si realizza il recupero dei materiali e la riduzione dei rifiuti (allegato obbligatorio se il proponente richiede l'applicazione della premialità legata al recupero dei materiali e alla riduzione dei rifiuti)[17];
- le certificazioni/documentazioni attestanti il rispetto del principio DNSH (vedi paragrafo 14.4).
- **Per CAV e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale** deve essere documentata la **proprietà degli immobili** e delle unità ricettive in capo all'impresa richiedente: la disponibilità mediante affitto, comodato o altro titolo diverso dalla proprietà non soddisfa il requisito di accesso di cui al paragrafo 5.1.

[15] Il **CIN** è sempre richiesto in domanda fatta eccezione per le sole attività ricettive alberghiere e all'aria aperta non ancora in essere, ammesse ai sensi del paragrafo 5.1, per le quali dovrà essere posseduto e comunicato contestualmente alla presentazione della domanda rendicontazione.

[16] Per i **PROPRIETARI NON GESTORI** non è richiesta la presentazione della **SCIA** ma, qualora presentino domanda per un'attività non ancora in essere e intendano gestire direttamente la nuova attività, tale documentazione deve essere posseduta e comunicata contestualmente alla data di presentazione della domanda di rendicontazione.

[17] Ai fini della premialità relativa al recupero dei materiali e alla riduzione dei rifiuti, la verificabilità dei risultati deve essere assicurata mediante dati oggettivi e documentati. La relazione deve indicare le fonti dei dati, il metodo di confronto e la documentazione disponibile relativa alla situazione iniziale e ai risultati attesi e conseguiti, in coordinamento con la documentazione prodotta ai fini del rispetto del principio DNSH. La documentazione deve essere coerente con il sistema di gestione dei rifiuti effettivamente utilizzato dalla struttura; non sono richiesti obblighi di tracciabilità o certificazione riferiti a sistemi diversi da quello utilizzato.

- Qualora la domanda **preveda un contributo richiesto superiore a euro 150.000,00**, dovranno essere inviate le dichiarazioni e le informazioni necessarie all'acquisizione d'ufficio dell'informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, relative ai soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 85 del medesimo decreto, utilizzando il Modello unico di cui all'**Allegato S** del presente bando. Non è richiesto al proponente di produrre direttamente l'informazione antimafia;

Nel caso in cui l'intervento proposto riguardi uno o più dei seguenti ambiti:

- realizzazione di nuova struttura ricettiva in immobili esistenti (con demolizione e ricostruzione/senza demolizione e ricostruzione)
- riqualificazione, ammodernamento della struttura ricettiva esistente
- ampliamento della struttura ricettiva esistente;

in aggiunta a quanto precedentemente elencato, sarà necessario allegare:

- una planimetria dello stato di fatto dell'immobile oggetto dell'intervento
- una planimetria dello stato di progetto degli interventi
- una dichiarazione di assenso/nulla osta/autorizzazione, da parte del proprietario dell'immobile, alla realizzazione degli interventi (esclusivamente qualora il proponente non risulti proprietario dell'immobile in cui viene effettuato l'intervento);
- **SOLO PER gli interventi assoggettati al rispetto del principio del CLIMATE PROOFING**[18], da individuare secondo le tipologie e la soglia volumetrica indicate al paragrafo 14.4:
  - lo screening dell'adattamento di cui all'**Allegato Q**;
  - ove necessario in base ai relativi esiti, l'analisi dettagliata di cui all'**Allegato R**, con la documentazione tecnica richiamata;

Per i SOLI soggetti iscritti al Registro delle imprese:

- Alla domanda dovrà essere allegata una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso della polizza assicurativa CAT NAT in corso di validità alla data di presentazione della domanda**, con i contenuti e alle condizioni previsti dal paragrafo 5.2.

4. **I richiedenti sono tenuti, al momento della presentazione della domanda, al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00**[19]. Poiché la domanda viene trasmessa per via informatica tramite il sistema web SFINGE 2020, al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento della suddetta imposta i richiedenti, potranno, in alternativa:

[18] In fase di compilazione della domanda su SFINGE 2020, il proponente deve obbligatoriamente selezionare se l'intervento è soggetto o non soggetto alla verifica climate proofing, in base alle casistiche del paragrafo 14.4. Non è richiesta una dichiarazione separata di assoggettabilità. In caso di intervento soggetto, devono essere allegati alla domanda lo screening di cui all'Allegato Q e, ove necessario in base ai relativi esiti, l'analisi dettagliata di cui all'Allegato R, con la documentazione tecnica richiamata.

[19] Qualora il soggetto richiedente sia esente dal pagamento dell'imposta di bollo dovrà specificarlo nella domanda di contributo, indicando i riferimenti normativi che giustificano tale esenzione.

- acquistare una marca da bollo di importo pari a € 16,00, indicare nella domanda di contributo la data di emissione della marca da bollo, il numero identificativo della marca da bollo e conservare la marca da bollo e mostrare la stessa, in fase di controllo, ai funzionari regionali preposti alle verifiche in loco;
  oppure
- effettuare il pagamento telematico della marca da bollo di importo pari a € 16,00 al momento della compilazione della domanda attraverso SFINGE 2020; in questo caso il sistema riporterà automaticamente gli estremi del pagamento, numero identificativo e data, nella domanda di contributo.

5. Le domande di contributo devono essere trasmesse alla Regione tramite SFINGE 2020 dal **27 gennaio 2027**, alle **ore 10.00** al **16 febbraio 2027**, alle **ore 13.00**, salvo chiusura anticipata della finestra della categoria interessata secondo il comma seguente.
6. L'applicativo sarà reso disponibile per la sola compilazione e validazione delle domande dal **14 gennaio 2027**, alle **ore 10.00.**
7. Lo sportello telematico sarà chiuso automaticamente e separatamente:
   - al raggiungimento di **270** domande presentate per le **strutture alberghiere e le strutture ricettive** all'aria aperta;
   - al raggiungimento di **30** domande presentate **per CAV e affittacamere**;

   La finestra di ciascuna categoria resterà aperta fino al raggiungimento della propria soglia o, in alternativa, fino al termine finale del **16 febbraio 2027, alle ore 13.00.**

8. Il Responsabile del Settore Incentivi e Innovazione Sociale, o il soggetto da lui delegato, potrà modificare i termini per la presentazione delle domande con proprio provvedimento, dandone notizia con congruo anticipo mediante pubblicazione sul sito internet della Regione, nella sezione dedicata al bando. Qualora, in base alle domande presentate, risulti un parziale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, il medesimo Responsabile potrà disporre la riapertura dei termini.

9.2 Procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti

1. La procedura di selezione delle domande sarà istruita secondo **l'ordine cronologico** di ricezione delle domande nell'applicativo SFINGE 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 lettera a) del Dlgs. n.184 del 27 novembre 2025.
2. La selezione delle domande si articola, in particolare, nelle seguenti attività:

- **istruttoria di ammissibilità formale** delle domande di contributo;

- **valutazione di ammissibilità sostanziale e di merito dei progetti** e relativa attribuzione del punteggio ai fini dell'ammissibilità;
- **attribuzione delle premialità** applicando le stesse in termini di attribuzione di una maggiorazione di contributo secondo quanto definito nel presente bando.

3. Il procedimento istruttorio è concluso entro 90 giorni se il numero complessivo delle domande presentate nelle due categorie è pari o inferiore a 150, oppure entro 120 giorni se è superiore a 150. Il termine decorre dalla data di chiusura del bando. Qualora siano richieste integrazioni documentali o chiarimenti, il termine è sospeso dalla comunicazione della richiesta e riprende a decorrere, per il solo periodo residuo, dalla data di ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti. Il periodo già trascorso resta computato e il termine non ricomincia dall'inizio.

9.2.1 Istruttoria di ammissibilità formale

L'istruttoria delle domande dal punto di vista dell'ammissibilità formale verrà svolta **dal Settore Incentivi e Innovazione Sociale della Direzione Generale Sviluppo economico, cultura e turismo** eventualmente supportato da altri soggetti interni e/o esterni.

A) L'istruttoria di **ammissibilità formale** verrà effettuata al fine di verificare:

- il rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative;
- la correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto dei tempi, della modalità e della firma);
- la completezza della domanda di finanziamento con particolare riguardo alla documentazione presentata;
  - l'eleggibilità del proponente e del titolare effettivo, secondo i criteri riportati **nell'**Allegato O al presente bando e nel rispetto della normativa nazionale ed europea applicabile e dell'ambito di intervento del FESR;
  - la conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di aiuti di stato nonché specifiche dei fondi SIE;
  - la sottoscrizione, da parte dell'impresa proponente, della Carta dei principi di responsabilità sociale d'impresa (**Allegato G al bando).**
- il possesso, in capo al soggetto richiedente, dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti nel presente bando.

B) **Non saranno considerate ammissibili e, pertanto, saranno escluse** dalle successive valutazioni di ammissibilità sostanziale e di merito, oltre che per gli elementi già indicati, le domande di contributo:

  - trasmesse con modalità differenti dalla specifica applicazione web SFINGE 2020;
  - trasmesse oltre il termine previsto nel presente bando;
  - prive degli elementi obbligatori e del progetto.

Non è consentita l'integrazione di elementi obbligatori della domanda. È invece consentita la mera regolarizzazione di un elemento/documento obbligatorio incompleto o contenente errori di tipo materiale (c.d. "Soccorso istruttorio").

In caso di non ammissibilità, il responsabile del procedimento formalizzerà con proprio atto amministrativo l'esclusione per motivi formali e lo notificherà ai diretti interessati.

9.2.2 Valutazione di ammissibilità sostanziale, di merito dei progetti e attribuzione dei punteggi

1. I progetti relativi alle domande che hanno superato la fase istruttoria di ammissibilità formale saranno valutati:
- sotto il profilo dell'ammissibilità **sostanziale**;
- nel **merito**, secondo i criteri di valutazione e relativi punteggi indicati nei seguenti commi.

2. **La valutazione di ammissibilità sostanziale** viene effettuata al fine di verificare i seguenti aspetti:

Per tutti i progetti

- coerenza del progetto con la strategia, i contenuti ed obiettivi del Programma Regionale FESR 2021/2027;
- coerenza del progetto con l'ambito di applicazione del FESR e le tipologie di intervento in esso previste in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 1060/2021;
- coerenza del progetto con le priorità della Smart Specialization Strategy 2021-2027, con la Relazione di autovalutazione per il soddisfacimento dei criteri relativi alla condizione abilitante 1 "Good governance of national or regional smart specialisation strategy" e con la Data Valley Bene Comune – "Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna 2022-2025";
- rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020;
- per gli interventi assoggettati al **climate proofing** secondo le tipologie e la soglia volumetrica del paragrafo 14.4, il rispetto delle disposizioni sull'adattamento ai cambiamenti climatici di cui al paragrafo 14.4, sulla base dello screening dell'Allegato Q e dell'eventuale analisi dettagliata dell'Allegato R, comprese le misure da integrare nel progetto;

La non rispondenza anche ad uno solo dei criteri sopra indicati sarà causa di esclusione del progetto e conseguente inammissibilità alla successiva valutazione di merito.

3. **La valutazione di merito dei progetti sarà svolta tenendo conto dei seguenti parametri:**

La valutazione di merito dei progetti tiene conto della qualità della proposta in termini di definizione degli obiettivi, metodologia e procedure di attuazione dell'intervento; dell'impatto atteso in termini di ampliamento e innovatività dei servizi, prodotti e attività, sostenibilità sociale e sicurezza; dell'aumento del livello di digitalizzazione dei servizi, dei prodotti e della gestione complessiva dell'attività; della coerenza con le attività proposte dalle value chain dei Clust-ER regionali; della capacità di contribuire al rafforzamento dell'offerta del settore e alla destagionalizzazione dell'offerta turistica; della qualità economico-finanziaria in termini di economicità della proposta, ossia rapporto tra importo del sostegno, attività intraprese e conseguimento degli obiettivi, e di sostenibilità finanziaria, ossia disponibilità delle risorse necessarie a coprire i costi di gestione e manutenzione degli investimenti; del contributo alla neutralità carbonica e alla lotta al cambiamento climatico.

4. **Ai fini della loro ammissibilità i progetti proposti:**

- dovranno essere coerenti con i parametri utilizzati per la valutazione di ammissibilità sostanziale;
- dovranno ottenere, a seguito della valutazione di merito, un punteggio pari ad **almeno 50 punti su 100**. A tale fine i punti attribuiti a ciascun parametro utilizzato per la valutazione di merito sono **riepilogati nelle tabelle che seguono:**

Griglia di valutazione

CRITERIO VALUTAZIONE	PUNTI	DECLINAZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI
A) qualita' della proposta in termini di definizione degli obiettivi, metodologia e procedure di attuazione	**max 10 punti**	gli obiettivi e le modalita' di attuazione del progetto sono descritti chiaramente	**MAX 10 PUNTI**
		gli obiettivi e le modalita' di attuazione del progetto non sono descritti chiaramente	**MAX 5 PUNTI**
B) impatto atteso del progetto in termini di ampliamento e innovatività dei servizi, prodotti e attività, anche con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità sociale e di sicurezza	**max 15 punti**	il progetto prevede l'introduzione di nuovi servizi, prodotti e attivita' non previsti in precedenza, anche non digitalizzati, e l'ampliamento e miglioramento di quelli esistenti	**MAX 10 PUNTI**
		il progetto prevede solo l'ampliamento e/o miglioramento di servizi, prodotti e attivita' gia' previsti in precedenza, anche non digitalizzati	**MAX 8 PUNTI**
		il progetto non prevede l'introduzione e/o l'ampliamento e/o miglioramento di servizi, prodotti e attivita'	**0 PUNTI**
		il progetto presenta profili di sostenibilita' sociale e/o di sicurezza	**5 PUNTI**
C) impatto atteso del progetto in termini di aumento del livello di digitalizzazione dei servizi e dei prodotti offerti alla clientela e della gestione complessiva dell'attività	**max 15 punti**	il progetto ha l'obiettivo di digitalizzare tutti i processi inerenti all'attivita' ricettiva: organizzativi interni, organizzativi di filiera o di servizio alla clientela	**MAX 15 PUNTI**
		il progetto ha l'obiettivo di digitalizzare solo alcuni dei processi inerenti all'attivita' ricettiva	**MAX 8 PUNTI**

CRITERIO VALUTAZIONE	PUNTI	DECLINAZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI
		il progetto non prevede alcuna digitalizzazione dei processi	**0 PUNTI**
D) capacità del progetto di contribuire al rafforzamento dell'offerta del settore turistico e alla destagionalizzazione dell'offerta turistica	**max 30 punti**	il progetto descrive chiaramente in quale modo viene rafforzata l'offerta turistica nel territorio di riferimento per effetto degli interventi da realizzare	**MAX 15 PUNTI**
		il progetto non descrive chiaramente in quale modo viene rafforzata l'offerta turistica nel territorio di riferimento per effetto degli interventi da realizzare	**MAX 5 PUNTI**
		il progetto descrive chiaramente in quale modo viene rafforzata la destagionalizzazione dell'offerta turistica nel territorio di riferimento per effetto degli interventi da realizzare	**MAX 15 PUNTI**
E) coerenza della proposta con le attività proposte dalle value chain dei cluster regionali	**max 10 punti**	il progetto descrive chiaramente la sua coerenza con una delle attività proposte dalle value chain dei cluster regionali	**MAX 10 PUNTI**
		il progetto descrive con sufficiente chiarezza la sua coerenza con una delle attività proposte dalle value chain dei cluster regionali	**MAX 5 PUNTI**
		dal progetto non si desume la sua coerenza con una delle attività proposte dalle value chain dei cluster regionali	**0 PUNTI**
F) qualità economico-finanziaria del progetto in termini di: sostenibilità finanziaria (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti); economicità della proposta (rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi)	**max 10 punti**	**F1)** sostenibilità finanziaria: cp/f $\leq$ 20%. cp = costo del progetto. f = fatturato medio dell'ultimo triennio oppure, per le imprese attive da meno di tre anni, l'ultimo fatturato registrato, come risulta dalle dichiarazioni iva.	**5 PUNTI**
		F1) sostenibilità finanziaria: cp/f > 20%. cp = costo del progetto. f = fatturato medio dell'ultimo triennio oppure, per le imprese attive da meno di tre anni, l'ultimo fatturato registrato, come risulta dalle dichiarazioni iva.	**2 PUNTI**
		F2) economicità della proposta: analisi costi/benefici chiara, dettagliata e congruente.	**5 PUNTI**
		F2) economicità della proposta: non ricorrono le condizioni di chiarezza, dettaglio e congruenza dell'analisi costi/benefici.	**0 PUNTI**
G) capacità del progetto di contribuire alla neutralità carbonica e alla lotta al cambiamento climatico, intesa come capacità del progetto di contribuire all'introduzione di	**max 10 punti**	il progetto descrive chiaramente il modo in cui gli investimenti previsti siano idonei a contribuire all'introduzione di modelli di gestione virtuosa dell'attività dal punto di vista ambientale	**MAX 10 PUNTI**
		il progetto descrive con sufficiente chiarezza il modo in cui gli investimenti previsti siano idonei a	**MAX 8 PUNTI**

CRITERIO VALUTAZIONE	PUNTI	DECLINAZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI
modelli di gestione virtuosa dell'attività dal punto di vista ambientale		contribuire all'introduzione di modelli di gestione virtuosa dell'attività dal punto di vista ambientale	
		DAL PROGETTO NON SI DESUME IL MODO IN CUI GLI INVESTIMENTI PREVISTI SIANO IDONEI A CONTRIBUIRE ALL'INTRODUZIONE DI MODELLI DI GESTIONE VIRTUOSA DELL'ATTIVITÀ DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE	**0 PUNTI**
TOTALE	**100 PUNTI**		

5. La valutazione di ammissibilità **sostanziale** e di **merito** dei progetti sarà svolta da un **Nucleo di Valutazione** nominato con provvedimento del Direttore generale della Direzione Generale Sviluppo Economico, Cultura e Turismo e composto da un minimo di tre componenti che potranno essere individuati sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione Regionale. Il nucleo di valutazione nello svolgimento della sua attività sarà supportato da un gruppo di lavoro, individuato nello stesso provvedimento, per l'effettuazione della preistruttoria di merito dei progetti finalizzata a fornire ed evidenziare tutti gli elementi utili per la valutazione finale e l'attribuzione dei punteggi.

Il Nucleo di Valutazione proseguirà la propria attività anche durante la fase di attuazione dei progetti ammessi, occupandosi dell'esame e della valutazione di variazioni che i beneficiari potranno presentare rispetto ai progetti finanziati dalla Regione e/o per l'approvazione di orientamenti e criteri da rispettare durante la valutazione delle stesse modifiche/variazioni.

9.3 Provvedimenti amministrativi: elenco dei progetti ammissibili ed esclusioni

1. Il Responsabile del Settore Incentivi ed Innovazione Sociale, o la persona delegata, a conclusione del processo di selezione e, tenendo conto delle proposte del Nucleo di Valutazione, adotta:
   – il provvedimento amministrativo che approva l'elenco delle domande **ammissibili e non ammissibili**;
   – i provvedimenti amministrativi di **rigetto** delle domande non ammissibili con l'indicazione delle relative motivazioni;
   – il provvedimento di **concessione** dei contributi, con l'indicazione di quelle finanziabili ed eventualmente di quelle non finanziabili per carenza di risorse.

Nel caso in cui due o più domande siano arrivate nello stesso momento temporale, verrà data **precedenza** alla domanda che prevede **l'investimento ammesso più elevato**. Nel caso in cui anche l'importo dell'investimento

dovesse essere coincidente, si darà precedenza alla domanda che verrà **protocollata** per prima in automatico dal sistema di protocollazione regionale.

2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di **concessione** verrà verificato che:
   – il soggetto richiedente, tenuto al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi, abbia una situazione di **regolarità contributiva** nei confronti di INPS e INAIL;
   – l'importo del **plafond** previsto dal regime de minimis sia tale da consentire, in toto o in parte, la concessione stessa.
   Ai fini della concessione di contributi superiori a euro 150.000,00, la Regione acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, nei casi e secondo le modalità previsti dal D.Lgs. n. 159/2011. Restano ferme le esclusioni e le ulteriori disposizioni applicabili del medesimo decreto. Le dichiarazioni rese dai richiedenti non sostituiscono l'informazione acquisita dall'Amministrazione.

   La Regione si riserva la facoltà di procedere, in caso di stanziamento di ulteriori risorse, al finanziamento delle domande istruite con esito positivo ma non finanziate per carenza di fondi.
   La concessione di contributi mediante lo scorrimento delle domande ammissibili e non finanziabili, secondo l'ordine cronologico di presentazione, **avviene in modo automatico,** esclusivamente in caso di economie derivanti da rinunce formalmente comunicate alla Regione dai beneficiari **entro 60 giorni** dalla data del primo provvedimento di concessione, nonché da provvedimenti di decadenza o revoca adottati dalla Regione entro il medesimo termine, per cause diverse dalla rinuncia.

   Le **comunicazioni** relative ai suddetti provvedimenti saranno effettuate tramite l'applicativo SFINGE 2020 e contestuale pubblicazione sui siti internet della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo https://fesr.regione.emilia-romagna.it.

Articolo 10 - Procedura di rendicontazione ed erogazione

1. Il beneficiario del contributo, concluso il progetto, dovrà, al fine di ottenere la liquidazione effettiva dell'agevolazione concessa, inviare una apposita rendicontazione corredata dalla relativa documentazione di spesa. La rendicontazione delle spese è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità anche penali di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

.

10.1 Modalità e termini della rendicontazione delle spese

La rendicontazione delle spese, completa della documentazione amministrativa, contabile e di progetto, dovrà essere compilata e trasmessa esclusivamente per via telematica, tramite l'applicativo web SFINGE 2020, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo, https://fesr.regione.emilia-romagna.it/, nella sezione dedicata al bando. Non saranno ammesse rendicontazioni delle spese presentate con altre modalità. Parimenti, tutta la documentazione richiesta nell'applicativo o a seguito di richieste di integrazioni dovrà essere caricata e trasmessa unicamente attraverso l'applicazione web SFINGE 2020

Le istruzioni dettagliate relative alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute e delle attività realizzate nonché ai contenuti delle domande di pagamento saranno riportate nel documento "**Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione. Manuale di istruzioni per i beneficiari**" che sarà adottato con proprio atto dal Dirigente del Settore rendicontazioni, liquidazioni e controlli, in qualità di Responsabile del procedimento della liquidazione, e che sarà reso disponibile sul sito internet della Regione al seguente indirizzo, **https://fesr.regione.emilia-romagna.it/,** nella sezione dedicata al bando.

Nel caso in cui il beneficiario intenda **rinunciare** alla realizzazione del progetto ammesso, è tenuto ad inviare tempestivamente una **dichiarazione di rinuncia**, di norma tramite l'applicativo web SFINGE 2020 oppure tramite PEC trasmessa al seguente indirizzo**: incentivi.imprese@postacert.regione.emilia-romagna.it**.

La rendicontazione delle spese dovrà essere inviata, in un'unica soluzione e secondo le modalità che saranno definite nel documento "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione. Manuale di istruzioni per i beneficiari", entro il termine del 31/03/2029. Per i progetti prorogati, il termine del 31/03/2029 è automaticamente differito per un periodo pari alla durata della proroga autorizzata ai sensi del paragrafo 11.1; La mancata presentazione della rendicontazione entro la scadenza sopra indicata determina la decadenza e la revoca totale del contributo.

Si riporta di seguito la **tabella esplicativa delle modalità di pagamento delle spese e relativa documentazione probatoria:**

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE	DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DEL PAGAMENTO DA ALLEGARE ALLA FATTURA
Assegno bancario (A/B)	**Fotocopia dell'assegno bancario esclusivamente con clausola "NON TRASFERIBILE".** **Estratto conto bancario in cui sia visibile:** • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento; • il codice identificativo dell'operazione (numero assegno).

	In alternativa all'estratto conto: la lista movimenti purché riporti tutte le informazioni necessarie per ricondurre univocamente il documento al beneficiario intestatario del conto ed indichi il numero/i ID del bonifico/i rendicontato. **Attestazione di versamento: Dichiarazione sottoscritta dal fornitore, con la quale certifica che l'assegno è stato incassato e che il pagamento è completo. La dichiarazione deve riportare la data e il numero dell'assegno, il relativo importo, gli estremi della fattura pagata e l'indicazione del soggetto emittente.**
Assegno circolare (A/C)	**Fotocopia dell'assegno circolare esclusivamente con clausola "NON TRASFERIBILE".** **Estratto conto bancario in cui sia visibile:** • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento; • il codice identificativo dell'operazione (numero assegno). **In alternativa all'estratto conto: la lista movimenti purché riporti tutte le informazioni necessarie per ricondurre univocamente il documento al beneficiario intestatario del conto ed indichi il numero/i ID del bonifico/i rendicontato.** **Attestazione di versamento: Dichiarazione sottoscritta dal fornitore, con la quale certifica che l'assegno è stato incassato e che il pagamento è completo, La dichiarazione deve riportare la data e il numero dell'assegno, il relativo importo, gli estremi della fattura pagata e l'indicazione del soggetto emittente.**
Bonifico bancario singolo SEPA (anche tramite home banking)	**Ricevuta di bonifico in cui sia visibile:** • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata (l'importo pagato deve coincidere con l'importo della fattura); **Estratto conto bancario in cui sia visibile:** • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; **In alternativa all'estratto conto: la lista movimenti purché riporti tutte le informazioni necessarie per ricondurre univocamente il documento al beneficiario intestatario del conto ed indichi il numero/i ID del bonifico/i rendicontato.** **Modello F24 quietanzato, nel caso di pagamento delle ritenute d'acconto**
Ricevuta bancaria singola (RI.BA)	**Ricevuta bancaria in cui sia visibile:** • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata (l'importo pagato deve coincidere con l'importo della fattura); **Estratto conto bancario in cui sia visibile:** • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento; • il codice identificativo dell'operazione.

	In alternativa all'estratto conto: la lista movimenti purché riporti tutte le informazioni necessarie per ricondurre univocamente il documento al beneficiario intestatario del conto ed indichi il numero/i ID del bonifico/i rendicontato.
Sepa Direct Debit (SDD)	**Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione** **Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata** **Estratto conto bancario in cui sia visibile:** • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata**;** **In alternativa all'estratto conto: la lista movimenti purché riporti tutte le informazioni necessarie per ricondurre univocamente il documento al beneficiario intestatario del conto ed indichi il numero/i ID del bonifico/i rendicontato.** **Modello F24 quietanzato, nel caso di pagamento delle ritenute d'acconto.**
Sistema PAGO PA	**Estratto conto bancario in cui sia visibile:** • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento; • il codice identificativo dell'operazione. **In alternativa all'estratto conto: la lista movimenti purché riporti tutte le informazioni necessarie per ricondurre univocamente il documento al beneficiario intestatario del conto ed indichi il numero/i ID del bonifico/i rendicontato.** **Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata;** **Avviso di pagamento**
Carta di credito/debito aziendale (Incluse carte pre-pagate, esclusivamente nei casi in cui la carta sia intestata all'impresa beneficiaria, venga caricata mediante addebito del conto corrente aziendale, e sia in possesso dei medesimi requisiti di tracciabilità indicati per le carte di debito/credito).	**Estratto conto bancario in cui sia visibile:** • **l'intestatario del conto corrente;** • **l'avvenuto addebito dell'importo complessivo delle operazioni eseguite con la carta aziendale;** **In alternativa all'estratto conto: la lista movimenti purché riporti tutte le informazioni necessarie per ricondurre univocamente il documento al beneficiario intestatario del conto ed indichi il numero/i ID del bonifico/i rendicontato.** **Estratto conto della carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile:** • l'intestatario della carta aziendale; • le ultime 4 cifre della carta aziendale; • l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione (deve coincidere con l'importo della fattura); • l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con l'addebito in conto corrente). **Ricevuta del pagamento effettuato con carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile:** • il fornitore;

	• l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura); • la data operazione; • le ultime 4 cifre della carta aziendale. **Scontrino emesso solo nel caso in cui all'atto del pagamento viene emesso uno scontrino e la fattura viene prodotta successivamente.** **Autodichiarazione del beneficiario del contributo che attesti la pertinenza della spesa sostenuta con la carta di credito/debito aziendale con il progetto.**
MAV (Pagamento Mediante Avviso)	**MAV originale (cartaceo o digitale) contenente:** • Codice identificativo MAV/CRO (codice di 17 cifre); • Dati del fornitore; • Dati del debitore; • Importo e data di scadenza. **Ricevuta (cartacea o digitale) della banca che attesta:** • Codice MAV/CRO e importo del pagamento; • Data del pagamento con status "pagato"; • Riferimenti al bollettino (codici, QR) • Eventuale IUV (Identificativo Unico di Versamento) per i pagamenti verso una P.A. se generato da sistema PagoPA. **Estratto conto bancario che attesta l'addebito contenente il CRO/IUV, la data del pagamento, la causale. L'importo pagato deve coincidere con l'importo della fattura.**
Pagamenti con APP/Wallet autorizzati della Banca d'Italia e vigilati e collegati al conto corrente aziendale (es. Satispay, PayPal Business ecc.…)	**Estratto conto bancario che indica:** • Ragione sociale del fornitore e dell'ordinante; • Data e Importo del pagamento. L'importo pagato deve coincidere con l'importo della fattura. • Causale del pagamento (es. Fattura n. __ del __/__/____) • Identificativo della operazione (es. Transaction ID/CRO) **In alternativa all'estratto conto: la lista movimenti purché riporti tutte le informazioni necessarie per ricondurre univocamente il documento al beneficiario intestatario del conto ed indichi il numero/i ID del bonifico/i rendicontato.** **Ricevuta/Digital Receipt generata della APP o dal WALLET contenente il dettaglio dell'operazione collegata alla fattura (ad esempio PDF, mail di conferma ecc…)**

10.2 Contenuti della rendicontazione delle spese

1. Nella rendicontazione dovranno essere indicate le spese effettivamente ed integralmente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

2. **Alla rendicontazione delle spese devono essere allegati, oltre ai documenti richiesti negli altri paragrafi del presente bando, e in particolare quelli relativi al rispetto del principio del DNSH, la documentazione e le informazioni richieste nei modelli predisposti e resi disponibili sull'applicativo web Sfinge 2020.** La documentazione minima che dovrà essere allegata alla rendicontazione dovrà comprendere:

DOCUMENTAZIONE MINIMA:

- **una documentazione contabile**: tutte le spese inerenti al progetto approvato dovranno essere corredate dalla documentazione contabile che ne comprovi la correttezza e la rispondenza ai criteri di ammissibilità. Tale documentazione è costituita dai giustificativi di spesa (fatture elettroniche in formato xml se il fornitore è soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica o fatture in pdf/documento fiscalmente valido equivalente) e delle relative quietanze di pagamento;
- **una documentazione amministrativa,** per la verifica dei requisiti necessari alla liquidazione del contributo;
- **per le attività ricettive alberghiere e all'aria aperta non in essere al momento della domanda, ammesse per i proprietari nei casi previsti dal paragrafo 5.1, con gestione diretta o affidamento a terzi**, documentazione attestante: **l'iscrizione in visura e lo stato regolarmente attivo dell'unità locale in capo al proprietario beneficiario in caso di gestione diretta oppure al soggetto terzo gestore in caso di affidamento**; la presentazione della SCIA e il possesso degli ulteriori titoli necessari all'esercizio in capo al medesimo gestore; il titolo giuridico in forza del quale il proprietario beneficiario ha affidato la struttura al gestore, esclusivamente in caso di affidamento a terzi; l'effettiva gestione e l'apertura al pubblico dell'attività; il CIN, ove dovuto, secondo il paragrafo 9.1; la documentazione della copertura CAT NAT aggiornata o estesa ove necessario, secondo il paragrafo 5.2. **Tutte queste condizioni devono sussistere entro la data di effettiva presentazione della rendicontazione**, anche se anticipata rispetto alla scadenza ultima del **31 marzo 2029** o a quella conseguente all'approvazione della proroga. Il beneficiario resta il proprietario, anche quando assume direttamente la gestione; l'avvio dell'attività da parte di un gestore terzo non comporta, di per sé, il subentro di quest'ultimo nel contributo; la proprietà dell'immobile e i requisiti soggettivi del richiedente da possedere alla domanda non possono essere acquisiti soltanto in sede di rendicontazione;
- **una documentazione di progetto,** riferita a tutte le attività realizzate, che ne comprovi l'effettivo svolgimento secondo le modalità e le tempistiche previste dal bando e nel documento **"Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione. Manuale di istruzioni per i beneficiari".**
- **questionario compilato sul Profilo di sostenibilità** delle imprese dell'Emilia- Romagna.

La Regione inoltre potrà richiedere ulteriore documentazione per verificare la conformità della realizzazione del progetto a quanto previsto nel bando e quanto approvato dal nucleo di valutazione.

CAV E AFFITTACAMERE — DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE AGGIUNTIVE

Per le CAV e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, la documentazione di spesa e di pagamento deve consentire di ricondurre i beni e i servizi agli immobili e alle unità ricettive individuati nella domanda.

- Per i beni materiali devono essere documentate l'iscrizione nel libro cespiti dell'impresa o in altro registro equivalente, ove previsto, e l'identificazione mediante matricola o inventario; per gli arredi acquistati deve essere comprovata la proprietà in capo all'impresa beneficiaria; per quelli acquisiti mediante noleggio o leasing deve essere comprovata la disponibilità in forza del relativo contratto, alle condizioni del paragrafo 7.2.
- Per software e servizi digitali devono essere prodotte le licenze e la documentazione dell'intestazione al beneficiario e dell'effettiva utilizzazione per l'attività di impresa.

In sede di rendicontazione sono inoltre verificati il permanere congiunto della proprietà degli immobili e delle unità ricettive, della titolarità e della gestione dell'attività in capo all'impresa beneficiaria o al soggetto subentrante espressamente autorizzato ai sensi dell'articolo 11, nonché il mantenimento della dimensione finanziaria minima dell'investimento, pari a euro 50.000,00, al netto dell'IVA salvo che questa costituisca un costo effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario, e la destinazione esclusiva dei beni all'attività ricettiva finanziata.

10.3 Istruttoria delle rendicontazioni di spesa ed esiti

1. L'istruttoria della rendicontazione delle spese verrà svolta dal Settore rendicontazioni, liquidazioni e controlli della Direzione Generale Sviluppo Economico, Cultura e Turismo.

2. A seguito dell'istruttoria della documentazione di spesa la suddetta struttura organizzativa provvederà:

- a determinare, in base alle regole definite nel presente bando e nel documento "**Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione. Manuale di istruzioni per i beneficiari**", la spesa rendicontata ammissibile a finanziamento, applicando alle singole voci di spesa i limiti e i massimali previsti dal bando;
- a **quantificare** e **liquidare** l'importo del contributo, applicando la percentuale fissa del 40%, maggiorata delle premialità ove riconosciute e confermate, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previsti dal presente bando;
- a **revocare** totalmente il contributo qualora:
  - il totale della spesa ammessa scenda al di sotto della soglia minima di realizzazione del progetto, pari **al 60%** della spesa originariamente ammessa in sede di concessione; Nel caso in cui, dopo la concessione del contributo e in esito a una richiesta di variazione del piano dei costi autorizzata, la spesa ammessa e il contributo concesso siano rideterminati in diminuzione, la soglia minima di realizzazione del progetto resta pari al 60% della spesa originariamente ammessa in sede di concessione del contributo.
  - il totale della spesa riconosciuta ammissibile scenda al di sotto della soglia minima di investimento prevista dal presente bando, pari a **euro 250.000,00 per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta e** a **euro 50.000,00 per CAV e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale**. Ai fini della verifica della soglia, le

spese si intendono **al netto dell'IVA**, salvo che questa costituisca un costo effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario, secondo la disciplina dell'articolo 7;

- dalla documentazione di spesa si desuma, previa eventuale verifica da parte del Nucleo di valutazione, che il progetto realizzato non è conforme a quello originariamente approvato o a quello successivamente variato a seguito del rilascio della relativa autorizzazione.

3. Fermi restando i casi di revoca totale sopra indicati, qualora l'importo delle spese rendicontate ammesse risulti inferiore all'investimento ammesso all'atto della concessione, il contributo da liquidare è proporzionalmente ricalcolato secondo le percentuali, i massimali e le condizioni previsti dal presente bando.

4. Una spesa rendicontata e ammessa superiore all'importo dell'investimento approvato non comporta nessun aumento del contributo concesso.

5. Nel caso in cui, in sede di istruttoria della rendicontazione, la spesa ammessa dovesse risultare superiore all'investimento approvato, ma non dovessero essere confermati tutti i requisiti per ottenere le premialità riconosciute in fase di concessione, l'importo del contributo verrà calcolato applicando all'investimento originariamente approvato la percentuale del 40%, aumentata delle sole premialità riconosciute in concessione e confermate. **Una spesa ammessa superiore non può compensare la perdita delle premialità.**

6. La liquidazione del contributo verrà effettuata, in un'unica soluzione, entro 80 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della rendicontazione delle spese, salvi i casi di interruzione del procedimento come previsto dall'articolo 74, comma 1, lettera b) del Regolamento UE n. 1060/2021 in caso di richiesta di informazioni al beneficiario. In particolare, la documentazione e i chiarimenti richiesti a integrazione ai sensi dell'art. 74 comma 1 lettera b) del Regolamento (UE) 1060/2021 del 24 giugno 2021 dovranno essere trasmessi entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documentale (ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L.R. n. 32/1993). Nel caso in cui, entro il termine sopracitato, non pervenga la documentazione richiesta o ne pervenga solo una parte, i tempi del procedimento riprenderanno a decorrere e la Regione potrà procedere alla liquidazione della quota parte di contributo relativa alla sola documentazione validata, ove ne ricorrano i presupposti. Qualora il beneficiario necessitasse di un termine di sospensione superiore a 45 giorni dovrà farne istanza motivata alla Regione, la quale valuterà l'ammissibilità e l'eventuale durata della proroga in base agli ordinari canoni di ragionevolezza e di proporzionalità. Il termine di 80 giorni per il pagamento del contributo riprenderà a decorrere dalla data di protocollazione della documentazione integrativa completa, ovvero entro 45 giorni dalla richiesta di integrazione documentale in assenza di comunicazioni da parte del beneficiario. Si precisa che la sospensione, cui consegue il corrispondente allungamento dei tempi di conclusione del procedimento, è disposta nell'interesse del beneficiario, essendo la stessa volta a consentire l'integrazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione.

7. Il termine di 80 giorni sopra indicato riprenderà a decorrere dalla data di protocollazione della documentazione integrativa completa.

8. Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione del contributo, la Regione acquisisce d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) del beneficiario, ove previsto dalla normativa vigente. Qualora il DURC segnali un'inadempienza contributiva, la Regione attiva l'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184.

Articolo 11 - Proroghe e variazioni

11.1 Proroghe

1. Eventuali proroghe alla durata del progetto, il cui termine è stabilito al **31/12/2028**, potranno essere concesse, per un periodo di **4 mesi**, su presentazione di motivata richiesta tramite l'applicativo SFINGE 2020, seguendo le indicazioni presenti nel manuale reperibile all'interno dell'applicativo stesso "SF2020 - Presentazione richiesta di proroga progetto". Nel caso la richiesta fosse approvata, il progetto si intenderà prorogato fino al **30/04/2029**. Tali richieste dovranno essere inviate entro e non oltre il **30/11/2028**, termine improrogabile, pena il rigetto delle stesse.
2. Il Settore Incentivi e Innovazione Sociale è competente per l'istruttoria delle richieste di proroga ed esprime un parere entro 30 giorni dal ricevimento. Qualora siano necessari chiarimenti o integrazioni documentali, anche in relazione a richieste di variazione strettamente collegate, il termine è sospeso e riprende a decorrere, per il solo periodo residuo, dalla data di ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.
3. L'eventuale proroga è autorizzata o rigettata dal Responsabile del procedimento e le relative comunicazioni sono trasmesse al beneficiario tramite l'applicativo SFINGE 2020. In caso di non accoglimento della richiesta di proroga, il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare ugualmente il progetto entro il termine originariamente assegnato oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di proroga, il beneficiario dovesse realizzare e concludere il progetto oltre i termini previsti nel bando, si procederà alla decadenza e revoca del contributo concesso.
4. L'autorizzazione alla proroga dei termini di conclusione del progetto comporta automaticamente lo slittamento del termine ultimo di presentazione della rendicontazione di un periodo pari alla proroga concessa.

11.2 Variazioni di progetto

11.2.1 Variazioni antecedenti alla conclusione degli interventi

Per tutti i progetti:

Le richieste di variazione del progetto devono essere presentate prima della conclusione degli interventi e comunque entro il 31/12/2028. Per i soli progetti prorogati, il termine è fissato al 31/03/2029. Dopo la conclusione degli interventi si applica il paragrafo 11.2.2.

1. **Ai fini del presente bando per variazione del progetto si intende una modifica che può riguardare:**

- il soggetto che realizza il progetto e, conseguentemente, il soggetto beneficiario del contributo;
- il piano dei costi e quindi le spese già approvate;

Non sono ammesse variazioni della sede dell'intervento e non possono essere presentate richieste di autorizzazione al trasferimento degli interventi o dell'attività agevolata in immobili, sedi o unità locali diversi da quelli individuati nella domanda. Il divieto si applica prima e dopo la conclusione degli interventi, prima e dopo la rendicontazione e, successivamente al pagamento del contributo, per l'intero periodo di stabilità applicabile ai sensi del paragrafo 14.2.

2. **Non sono ammissibili variazioni che prevedano:**

- la trasformazione sostanziale del progetto approvato, mediante modifiche che ne alterino la natura, gli obiettivi o l'impianto complessivo e compromettano i risultati oggetto di valutazione. Le modifiche del piano dei costi sono ammissibili solo se rispettano le finalità e le condizioni di ammissibilità del progetto, le categorie di spesa, i limiti e i massimali del bando.
- una riduzione della spesa al di sotto delle soglie minime di realizzazione o di investimento di cui al paragrafo 10.3, comma 2, secondo i criteri ivi previsti anche in caso di variazione in diminuzione autorizzata, pena la revoca totale del contributo.

3. I beneficiari dei contributi **sono obbligati a presentare una richiesta di autorizzazione alla variazione** del progetto nei seguenti casi:

a. **MODIFICA DEL SOGGETTO[20] BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO:** modifica della ragione sociale/denominazione modifica del legale rappresentante, dell'assetto societario e/o della governance, dei dati bancari, della sede legale, codice fiscale/partita iva, dell'indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata), ecc.

Qualora si verifichi una variazione del soggetto che realizza o porta a termine il progetto e, quindi, del beneficiario del contributo, conseguente a operazioni straordinarie d'impresa quali, ad esempio

- fusioni per incorporazione del beneficiario in altra impresa;
- trasformazioni societarie dell'impresa beneficiaria;
- cessione dell'attività o di ramo d'azienda da parte del beneficiario ad un'altra impresa.

Prima della presentazione della rendicontazione non è ammessa la variazione del beneficiario conseguente all'affitto del ramo d'azienda avente ad oggetto i beni finanziati. A decorrere dalla presentazione della

[20] In autonomia il dato variato andrà aggiornato sull'applicativo Sfinge 2020 nella sezione "Soggetti giuridici", una volta ricevuta comunicazione di presa d'atto.

rendicontazione, tale variazione può essere autorizzata, anche prima della liquidazione del contributo, alle condizioni del paragrafo 11.2.2 e nel rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dal bando. Per le CAV e gli affittacamere restano ferme le condizioni specifiche, compreso il mantenimento congiunto dei requisiti di proprietà, titolarità e gestione.

In caso di variazione del beneficiario autorizzata prima della liquidazione del contributo, anche dopo la conclusione degli interventi ai sensi del paragrafo 11.2.2, il soggetto subentrante deve assumere la titolarità del progetto e tutti gli obblighi, oneri e impegni previsti dal bando.[21] Restano fermi i requisiti soggettivi richiesti dal bando, incluso il requisito di PMI sino alla liquidazione, e le condizioni specifiche per CAV e affittacamere.

b. **MODIFICA DEL PIANO DEI COSTI E DELLE RELATIVE SPESE:** qualora sia prevista l'introduzione di nuove spese o la sostituzione di spese approvate con altre non riconducibili alle modifiche consentite senza autorizzazione ai sensi del paragrafo 11.3.

È in ogni caso soggetta a preventiva richiesta e autorizzazione di variazione **l'introduzione di spese in categorie di costo inizialmente non previste o valorizzate a zero** nel piano approvato in sede di concessione. La richiesta deve rispettare i termini del presente paragrafo e non può configurare una trasformazione sostanziale vietata del progetto, secondo quanto previsto al precedente comma 2.

Il rigetto delle richieste di variazione comporta che il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare il progetto nelle modalità originariamente approvate oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso in cui, **nonostante il rigetto della richiesta di variazione**, il beneficiario dovesse **realizzare e concludere il progetto secondo le modalità non autorizzate**, la Regione procederà alla **revoca del contributo concesso**.

11.2.2 Variazioni successive alla conclusione degli interventi

Dopo la conclusione degli interventi e prima della liquidazione del contributo sono ammesse esclusivamente le variazioni relative al **SOGGETTO**[22] beneficiario, previa autorizzazione/presa visione della Regione e nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 11.2.1, con le precisazioni seguenti.

Per la **variazione del beneficiario conseguente all'affitto del ramo d'azienda** avente ad oggetto i beni finanziati si applicano la decorrenza e le condizioni del paragrafo 11.2.1, compresi gli obblighi del subentrante, i requisiti soggettivi richiesti sino alla liquidazione e le condizioni specifiche per CAV e affittacamere.

[21] Il soggetto subentrante deve manifestare la volontà di subentrare nella titolarità del progetto e di assumere tutti gli obblighi, oneri e impegni previsti dal bando. Il subentro nella titolarità del progetto, nel contributo e negli obblighi previsti dal bando deve risultare espressamente dagli atti che dispongono l'operazione straordinaria, quali l'atto di fusione per incorporazione o l'atto di cessione d'azienda. Il soggetto subentrante può presentare documenti contabili relativi a spese sostenute dall'originario beneficiario e a questo intestati, nonché documenti relativi a spese sostenute dal subentrante e a lui intestati, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità delle spese e dei termini previsti dal bando. Il soggetto subentrante è destinatario della liquidazione del contributo.

[22] In autonomia il dato variato andrà aggiornato sull'applicativo Sfinge 2020 nella sezione "Soggetti giuridici", una volta ricevuta comunicazione di presa d'atto.

Non sono ammesse modifiche agli interventi realizzati e al relativo piano dei costi, ferme restando le modifiche non costituenti variazioni di progetto di cui al paragrafo 11.3.

CAV E AFFITTACAMERE — CONDIZIONI SPECIFICHE PER LE VARIAZIONI

Per le CAV e gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, tutte le variazioni disciplinate dal presente articolo, prima e dopo la conclusione degli interventi e il pagamento del contributo, sono autorizzabili nel rispetto degli articoli 5 e 7 e del paragrafo 14.2. Il subentrante deve possedere i requisiti richiesti dal bando e assumere congiuntamente la proprietà degli immobili e delle unità ricettive interessati, la titolarità e la gestione dell'attività, nonché tutti gli obblighi connessi al contributo. Gli obblighi di stabilità di cui al paragrafo 14.2 sono assunti per l'intero periodo se il subentro è autorizzato prima del pagamento, per il periodo residuo se successivo, ferma la decorrenza dal pagamento originario del contributo. Le disposizioni comuni sulle variazioni del beneficiario si applicano solo se compatibili con il mantenimento congiunto dei requisiti di proprietà, titolarità e gestione, che non possono essere separati in capo a soggetti diversi.

VARIAZIONI SUCCESSIVE ALLA LIQUIDAZIONE — DISPOSIZIONI COMUNI

Nella sola fase successiva al pagamento del contributo, e fino alla scadenza del periodo di stabilità applicabile, sono ammesse esclusivamente le variazioni afferenti il **SOGGETTO** beneficiario che svolge l'attività agevolata, previa autorizzazione / presa visione della Regione e nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 11.2.1. In caso di variazione autorizzata successiva al pagamento del contributo, il nuovo soggetto titolare dell'attività e il beneficiario del contributo assumono in solido tutti gli obblighi previsti dal bando, compreso il rispetto dell'obbligo di stabilità dell'operazione e l'obbligo di restituzione del contributo in caso di decadenza e revoca a seguito dell'accertata violazione dei suddetti obblighi.

11.2.3 Termini del procedimento di istruttoria delle richieste di variazione

1. Le richieste di autorizzazione alla variazione, adeguatamente motivate e argomentate, sono istruite e valutate entro 30 giorni dal ricevimento. Se entro tale termine la Regione non comunica un diniego o una richiesta di chiarimento, la variazione si intende approvata. I chiarimenti richiesti devono essere trasmessi entro 7 giorni; la richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento della risposta.
2. **La competenza per la gestione delle variazioni è individuata in base al momento di presentazione della richiesta** rispetto alla presentazione della rendicontazione. Ciascun Settore cura, per le richieste di propria competenza, la presa in carico, l'istruttoria, le eventuali integrazioni, la decisione, la comunicazione dell'esito e l'aggiornamento dei dati.

11.3 Modifiche non costituenti variazioni di progetto

Nei casi in cui si verifichi, in qualunque momento, una modifica che abbia ad oggetto aspetti non strettamente attinenti alla realizzazione del progetto, quali ad esempio: la modifica del legale rappresentante, dell'indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata), dell'assetto societario e/o della governance, la relativa comunicazione potrà essere trasmessa prioritariamente tramite l'applicativo SFINGE 2020 attraverso la sezione **"comunicazioni generiche".**

Non dovrà essere presentata alcuna richiesta di autorizzazione alla variazione del progetto:

- nell'ipotesi in cui la variazione delle spese sia determinata dalla **sostituzione** di taluni beni e/o servizi con altri beni e/o servizi analoghi o equivalenti che abbiano le stesse funzionalità e gli stessi impatti di quelli originariamente previsti[23];
- nel caso in cui vi sia una modifica dell'importo della spesa complessiva approvata in sede di concessione, sia in aumento sia in diminuzione, fermo restando il rispetto della dimensione minima dell'investimento e della soglia minima di realizzazione, e senza modifiche sostanziali al progetto realizzato;

Le sostituzioni di beni e servizi e le rimodulazioni del piano dei costi sopra indicate sono consentite senza preventiva autorizzazione esclusivamente nell'ambito delle categorie di spesa già previste e valorizzate con un importo superiore a zero nel piano approvato in sede di concessione. **L'introduzione di spese in categorie di costo inizialmente non previste o valorizzate a zero è subordinata alla preventiva presentazione e autorizzazione di una richiesta di variazione progettuale**, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al paragrafo 11.2.1 e secondo il procedimento disciplinato dal paragrafo 11.2.3, anche qualora i beni e i servizi siano analoghi o equivalenti a quelli originariamente previsti e l'importo complessivo del progetto resti invariato. Restano ferme le categorie di spesa ammissibili, i relativi limiti e le ulteriori condizioni previsti dall'articolo 7.

Articolo 12 - Revoche

Si incorre nella decadenza dal contributo, con conseguente revoca totale o parziale, qualora non vengano rispettate le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel presente bando.

La **revoca è totale** nei casi espressamente previsti dal bando, comprese le ipotesi disciplinate dai paragrafi 6.1, 10.1 e 10.3, nonché quando l'inadempimento, per la sua natura o gravità, comprometta integralmente le finalità dell'intervento o il rispetto delle condizioni essenziali per il mantenimento dell'agevolazione.

Al di fuori di tali casi, la **revoca è parziale** qualora le irregolarità o gli inadempimenti accertati riguardino soltanto una parte dell'intervento o delle spese ammesse e non compromettano il conseguimento delle finalità dell'operazione né il rispetto delle condizioni essenziali per il mantenimento dell'agevolazione.

[23] È in ogni caso soggetta a preventiva richiesta e autorizzazione di variazione l'introduzione di spese in categorie di costo inizialmente non previste o valorizzate a zero nel piano approvato in sede di concessione

In tali ipotesi, il contributo è rideterminato in misura proporzionale all'inadempimento riscontrato e sulla base delle spese riconosciute ammissibili, nel rispetto delle percentuali, dei massimali e delle soglie minime previsti dal bando.

La revoca comporta il recupero delle somme eventualmente già erogate in misura corrispondente all'importo revocato. Restano ferme le discipline specifiche previste dal presente bando per le singole cause di revoca, gli obblighi di stabilità e le relative eccezioni.

In particolare, nel periodo compreso tra la concessione e la scadenza del periodo di stabilità applicabile, individuato per ciascuna tipologia di struttura al paragrafo 14.2, costituiscono cause di decadenza e revoca le ipotesi non esaustive di seguito indicate:

- l'attività sia cessata, salvi i casi di variazione del beneficiario previamente autorizzati e le eccezioni previste al paragrafo 14.2, oppure sia stata trasferita al di fuori del territorio dell'Emilia-Romagna, tenuto conto anche dell'articolo 16 del D.lgs. n. 184/2025;
- venga presentata una dichiarazione di rinuncia al contributo;
- il progetto:
    I. non sia stato realizzato, oppure sia stato realizzato in maniera difforme da quello approvato senza preventiva richiesta e autorizzazione della variazione;
    II. sia stato realizzato, in tutto o in parte, in un'unità locale diversa da quella dichiarata nella domanda, in violazione del divieto di variazione della sede dell'intervento, oppure in una sede o unità locale al di fuori dell'Emilia-Romagna;
    III. sia stato concluso oltre i termini previsti o autorizzati in proroga;
- in caso di mancata presentazione della rendicontazione entro le scadenze previste da bando;
- il totale della spesa ammessa, a seguito dell'istruttoria della rendicontazione o di successivi controlli, risulti inferiore anche a una sola delle soglie minime di realizzazione o di investimento di cui al paragrafo 10.3, comma 2, secondo i criteri ivi previsti anche in caso di variazione in diminuzione autorizzata;
- dalle verifiche documentali o dai controlli in loco emergano elementi di non ammissibilità delle spese;
- sia accertata dopo l'ammissione l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità oppure documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al beneficiario e non sanabili;
- i beni o l'attività agevolati siano ceduti a terzi al di fuori dei casi autorizzati;
- il beneficiario o il soggetto subentrato perda i requisiti di ammissibilità.[24]
- i rappresentanti del beneficiario o del soggetto subentrato siano condannati con sentenza definitiva per reati contro la pubblica amministrazione strettamente connessi agli interventi finanziati o sia accertata, nei casi previsti dalla legge, la responsabilità penale del beneficiario per reati commessi dai suoi rappresentanti;

[24] Il passaggio dalla caratteristica di PMI a quella di grande non è considerato causa di decadenza e revoca del contributo a condizione che la raggiunta dimensione di grande impresa sia dovuta ad una crescita di personale, fatturato e/o bilanci, quale effetto diretto dell'aumento dell'attività e dell'operatività o ad una acquisizione di quote societarie e non ad operazioni straordinarie di impresa quali, ad es. la fusione per incorporazione

- i rappresentanti del beneficiario o del soggetto subentrato risultino destinatari della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del D.lgs. n. 231/2001 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- i legali rappresentanti o gli amministratori abbiano subito una condanna definitiva o irrevocabile per reati che costituiscono motivo di esclusione dalle procedure di concessione di contributi pubblici.

Qualora la revoca totale o parziale del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso, si provvederà al recupero delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data dell'atto di revoca, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 184/2025 (Codice degli Incentivi). Il medesimo articolo prevede che nei casi di revoca e restituzione dell'agevolazione per fatti imputabili al Beneficiario e non sanabili, il tasso ufficiale di riferimento determinato dalla BCE è maggiorato di cinque punti percentuali.

Per le ipotesi di delocalizzazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 184/2025, si applicano i termini specifici indicati al paragrafo 14.2, anche quando eccedano il periodo di stabilità dell'operazione. In tali ipotesi, il recupero degli incentivi fruiti in relazione all'attività delocalizzata avviene con gli interessi e la maggiorazione di cinque punti percentuali previsti dall'articolo 17, comma 4, del medesimo decreto, secondo la disciplina sopra richiamata. Nei casi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, secondo la medesima disposizione. L'accertamento successivo all'ammissione dell'insussistenza del requisito di accesso relativo al divieto di cui all'articolo 16, commi 3 e 5, comporta la revoca secondo la disciplina applicabile e il presente articolo.

CAV E AFFITTACAMERE — ULTERIORI CAUSE DI REVOCA

Per le CAV e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale costituiscono inoltre cause di revoca, durante il periodo di stabilità quinquennale:

- la cessazione dell'attività, ferme le eccezioni dal paragrafo 14.2;
- il ritorno dell'immobile alla locazione abitativa ordinaria;
- il trasferimento dei beni in unità non comprese nel progetto;
- la distrazione o alienazione dei beni al di fuori dei casi consentiti dal bando;
- la perdita della proprietà degli immobili e delle unità ricettive richiesta dall'articolo 5 e dal paragrafo 14.2, salvo il trasferimento al soggetto subentrante espressamente autorizzato alle condizioni dell'articolo 11;

Articolo 13 - Controlli

La Regione, anche tramite incaricati esterni, effettuerà tutti i controlli e sopralluoghi necessari previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, al fine di garantire la correttezza e la legittimità delle operazioni finanziate con il presente bando. I controlli possono riguardare il 100% delle domande o un campione delle stesse e possono essere effettuati in ogni momento nel corso della programmazione 2021/2027 e fino alla scadenza dei seguenti periodi:

- tre anni successivi alla liquidazione del contributo per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta;
- cinque anni successivi alla liquidazione per le CAV e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale.

In particolare, i principali controlli, che saranno effettuati anche tramite lo strumento informatico Arachne, sono di seguito indicati a titolo non esaustivo:

- **controlli ex ante la concessione dei contributi**: controlli desk (tramite verifiche documentali) finalizzati alla verifica dell'ammissibilità delle domande e alla concessione dei contributi;
- **controlli ex ante la liquidazione dei contributi:** controlli desk (tramite verifiche documentali) e controlli in loco finalizzati alla verifica delle rendicontazioni delle spese e alla corretta realizzazione delle attività di progetto propedeutici alla liquidazione dei contributi;
- **controlli ex post la liquidazione dei contributi** finalizzati alla verifica del mantenimento, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l'ammissione ai contributi previsti nel presente bando e salvo le eccezioni stabilite nello stesso, alla effettiva realizzazione degli interventi finanziati e alla conformità degli stessi rispetto al progetto approvato nonché, più in generale, al rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni agevolate.

La Commissione europea, ai sensi dell'art. 70 "Poteri e responsabilità della Commissione" Regolamento (UE) 1060/2021 potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo, anche in loco, da parte della Regione e di altri eventuali soggetti esterni titolati a svolgere controlli e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontrino irregolarità o inosservanze in merito alle prescrizioni del bando, si procederà, a seconda dei casi, alla revoca, totale o parziale, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi e delle eventuali maggiorazioni secondo la disciplina dell'articolo 12.

Articolo 14 - Monitoraggio, valutazione e ulteriori obblighi del beneficiario

I beneficiari dei contributi hanno l'obbligo, pena la decadenza e la revoca totale o parziale dei contributi, di osservare gli obblighi di seguito descritti, nonché ogni ulteriore prescrizione contenuta nel presente bando, negli atti di concessione e nei manuali applicabili.

14.1 Obblighi di carattere generale

1. I beneficiari del contributo e i soggetti eventualmente subentranti nella titolarità del progetto e nel contributo nei casi previsti nel presente bando ed espressamente autorizzati, hanno l'obbligo:

- di rispettare tutte le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse e nei casi previsti, potrà essere revocato il contributo concesso;
- di prestare tutta la collaborazione e assistenza utili per consentire alla Regione di venire a conoscenza di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi al progetto finanziato, di effettuare tutti i controlli necessari a garantire la correttezza e la legittimità delle operazioni finanziate nonché di raccogliere i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione dei risultati degli interventi ammessi a finanziamento;
- di compilare, al momento della rendicontazione, nell'applicativo SFINGE 2020, il questionario sul "Profilo di sostenibilità delle imprese dell'Emilia-Romagna";
- di collaborare alla rilevazione del loro grado di soddisfazione in merito ai servizi di supporto forniti dalla Regione attraverso il portale Fesr e lo Sportello Imprese;
- di conservare la documentazione di spesa relativa al progetto sulla base della normativa contabile/fiscale vigente e comunque un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di gestione al beneficiario.

Per le CAV e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, si applicano le condizioni relative alla permanenza e alla destinazione esclusiva dei beni materiali e immateriali finanziati e il divieto di trasferimento in immobili o unità ricettive non compresi nel progetto, disciplinati dall'articolo 7 e, per il periodo di stabilità, dal paragrafo 14.2.

14.2 Stabilità delle operazioni

1. I beneficiari del contributo, o i soggetti eventualmente subentrati, devono garantire, a pena di revoca del contributo, la stabilità dell'operazione finanziata per i seguenti periodi, decorrenti dalla data del pagamento del contributo:
    - **tre anni** per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta;
    - **cinque anni** per le CAV e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale.

Restano fermi, autonomamente rispetto ai periodi di stabilità sopra indicati, i vincoli previsti dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 184/2025. Per le PMI beneficiarie, nei cinque anni dalla data di completamento dell'investimento agevolato, la delocalizzazione dell'attività economica interessata o di una sua

parte dal sito incentivato ad altra unità produttiva comporta la decadenza nei seguenti casi: a) trasferimento al di fuori del territorio dell'Emilia-Romagna verso un sito situato in Italia, nell'Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo; b) trasferimento verso un sito situato in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. Si applicano le conseguenze previste dall'articolo 12 del presente bando. Restano salvi i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea.

2. Garantire la stabilità dell'operazione significa che il beneficiario del contributo o il soggetto ad esso subentrato, nel suddetto periodo:

- Deve mantenere i requisiti di accesso[25]
- non deve cessare l'attività svolta nell'unità locale oggetto dell'intervento;
- non deve cessare l'attività d'impresa; qualora la cessazione consegua a una procedura concorsuale e non sia determinata da comportamenti fraudolenti, il contributo non è revocato, mentre la cessazione per liquidazione o scioglimento volontari comporta la revoca e il recupero delle somme liquidate, maggiorate degli interessi e delle eventuali maggiorazioni secondo la disciplina dell'articolo 12;
- non deve trasferire l'attività agevolata in una sede o unità locale diversa da quella individuata nella domanda, anche all'interno della Regione Emilia-Romagna, in conformità al divieto di variazione della sede previsto dall'articolo 11; resta fermo il divieto di trasferire l'attività economica al di fuori della Regione Emilia-Romagna;
- non deve cedere o alienare a terzi i beni finanziati con il presente bando, sia a titolo di proprietà che ad altro titolo, salvo quanto previsto nel caso di variazione dei soggetti beneficiari;
- non deve apportare delle modifiche sostanziali al progetto che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- Qualora sia stata riconosciuta la premialità occupazionale, deve essere mantenuto, fino alla scadenza del periodo di stabilità applicabile, il livello di dipendenti a tempo indeterminato documentato alla presentazione della rendicontazione ai sensi del paragrafo 8.1. In caso di mancato mantenimento si applicano le conseguenze ivi previste, ferma restando la verifica degli altri requisiti di premialità del medesimo gruppo già riconosciuti e confermati e delle ulteriori cause di revoca previste dall'articolo 12 e dalla normativa applicabile.

CAV E AFFITTACAMERE — STABILITÀ QUINQUENNALE E PROPRIETÀ

Per le CAV e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, il periodo di stabilità di cinque anni si applica all'intera operazione finanziata e comprende il mantenimento dell'attività, della proprietà degli immobili e delle unità ricettive interessati in capo all'impresa beneficiaria o al soggetto subentrante espressamente autorizzato ai sensi

[25] Ad esclusione di quelli relativi alla dimensione di PMI, a condizione che la raggiunta dimensione di grande impresa sia dovuta ad una crescita di personale, fatturato e/o bilanci, quale effetto diretto dell'aumento dell'attività e dell'operatività o ad una acquisizione di quote societarie e non ad operazioni straordinarie di impresa quali, ad es. la fusione per incorporazione

dell'articolo 11, nonché la permanenza e la destinazione esclusiva all'attività ricettiva dei beni materiali e immateriali agevolati. In caso di subentro autorizzato, la proprietà degli immobili e delle unità ricettive, la titolarità e la gestione dell'attività e gli obblighi di mantenimento devono essere assunti dal subentrante per il periodo residuo, senza modifica della decorrenza originaria.

Durante il periodo di stabilità non sono consentiti il ritorno dell'immobile alla locazione abitativa ordinaria, la distrazione dei beni o il loro trasferimento in unità non comprese nel progetto. La cessazione dell'attività, ferme le eccezioni previste dal presente paragrafo, e la violazione dei suddetti divieti comportano la decadenza e il recupero del contributo secondo l'articolo 12. Le disposizioni generali sulle variazioni si applicano nel rispetto di tali vincoli specifici.

14.3 Obblighi di comunicazione e visibilità

1. I beneficiari del contributo, o eventualmente i soggetti ad essi subentrati, sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021.

2. In particolare, i beneficiari del contributo hanno la responsabilità di evidenziare il sostegno ricevuto dall'Unione europea con le modalità di comunicazione previste dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 47,49, 50, Allegato IX), svolgendo le seguenti azioni:

- **nel caso in cui i progetti finanziati prevedano una spesa pari o inferiore a 500.000,00 euro**:
  - devono esporre in un luogo ben visibile al pubblico almeno un poster in formato A3 o superiore, oppure un display elettronico di dimensioni equivalenti, con informazioni che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili, insieme alle linee guida e alla piattaforma Ue per generare i file grafici, sul sito Fesr al seguente indirizzo: **https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari;**
  - devono fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Ue inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili sul sito Fesr al seguente indirizzo: https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari;
  - devono inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea.
- **nel caso in cui i progetti finanziati prevedano una spesa superiore a 500.000,00 euro:**
  - se i progetti comportano investimenti infrastrutturali e l'apertura di un cantiere, deve essere installato, non appena inizia l'attuazione, un cartellone di dimensioni adeguate a quelle dell'opera, comunque mai inferiore a 100 cm di larghezza x 150 cm di altezza, collocato con visibilità pari a quella del cartellone di cantiere. A completamento dei lavori, il cartellone è da sostituire con una targa permanente nel luogo

di realizzazione del progetto. Deve essere ben visibile e le sue dimensioni dipendono dalle caratteristiche dell'opera (formato minimo A4) e dall'ambito in cui va esposta;

- se i progetti comportano l'acquisto di macchinari, il beneficiario è tenuto a esporre una targa con le caratteristiche sopra descritte. Cartelloni e targhe devono riportare il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione e una descrizione del progetto. I loghi citati e le linee guida per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari sono pubblicati sul sito internet del Fesr all'indirizzo:
  https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari;
  Targhe e cartelloni devono essere mantenuti per il periodo di tempo in cui l'oggetto fisico, l'infrastruttura o la costruzione in questione esistono fisicamente e vengono utilizzati per lo scopo per il quale sono stati finanziati. Questa disposizione non si applica qualora il sostegno sia destinato all'acquisto di beni immateriali;
- devono fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Ue inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili sul sito internet del Fesr al seguente indirizzo:
  https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari;
- devono inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea.

- **nel caso in cui i progetti prevedano un costo complessivo superiore ai 10.000.000,00 euro:**
  - oltre alle azioni previste per i progetti di costo totale superiore ai 500.000,00 €, devono organizzare un evento o una attività di comunicazione, come opportuno, coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

La procedura per creare in autonomia i file grafici di poster, cartellone temporaneo e targa è disponibile sul sistema **Sfinge 2020.**

3. La Regione Emilia-Romagna fornisce assistenza ai beneficiari nel rispetto dei loro obblighi attraverso lo Sportello Imprese, contattabile al seguente indirizzo e-mail: sportelloimprese@regione.emilia-romagna.it oppure tramite contatto telefonico al numero 848 800 258 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario), dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00. Si raccomanda la consultazione delle linee guida per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari, scaricabili sul sito internet del Fesr al seguente indirizzo:
   https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari.

4. Se a seguito dei controlli previsti per le attività finanziate dal Pr Fesr riportati nella Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Fesr 2021-2027 e relativo Manuale delle Procedure dell'Autorità di

Gestione, si riscontrino inadempienze da parte dei beneficiari e questi non provvedano - entro 5 giorni lavorativi dalla notifica delle stesse tramite mail, eventualmente prorogabili in caso di impossibilità motivata - alle azioni correttive richieste, l'Autorità di gestione applicherà una sanzione proporzionata all'ammontare del contributo, in particolare:

- sanzione dell'1% per progetti con contributo fino a 100.000,00 €
- sanzione del 2% per progetti con contributo oltre 100.000,00 € e fino a 200.000,00 €
- sanzione del 3% per progetti con contributo superiore a 200.000,00 €

5. Ai beneficiari può essere richiesto, dall'Autorità di gestione del Programma, di mettere i materiali di comunicazione sui progetti finanziati a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, concedendo alla Ue una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali con i seguenti diritti, come specificato all'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1060/2021:

- uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti;
- riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;
- comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione;
- distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;
- conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità; sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.

6. Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che il finanziamento comporta, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato. L'elenco dei dati è riportato all'Articolo 49 del suddetto regolamento. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità.
7. Per i contributi a partire da euro 10.000,00 i beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare le informazioni concernenti e concessioni di finanziamenti pubblici erogati nell'esercizio finanziario precedente come stabilito nei commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/201926.

[26] In particolare:

- **il comma 125 stabilisce** che a partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni ;

Gli obblighi di pubblicazione sono consultabili sul sito Fesr al seguente indirizzo:

Obblighi di pubblicazione per i beneficiari di contributi - Programma regionale Fondo europeo di sviluppo regionale - Fesr

14.4 Obblighi connessi alla verifica del rispetto del principio DNSH

- Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020.

- Le condizioni di seguito elencate si applicano a tutte le categorie di soggetti;

- Gli obiettivi individuati nel suddetto articolo sono i seguenti: la mitigazione dei cambiamenti climatici; l'adattamento ai cambiamenti climatici; l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; la transizione verso un'economia circolare; la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Il principio DNSH, declinato sui sopra indicati sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);

- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

- **il comma 125 bis stabilisce** che i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza;
- **il comma 125 ter stabilisce** che a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile;
- **il comma 125 quinquies stabilisce** che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;

- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Il presente bando nel dare attuazione all'azione 1.3.4 del PR FESR 2021-2027 per il periodo di programmazione 2021-2027, intende favorire la diversificazione e la destagionalizzazione dell'offerta turistica e dei relativi servizi, la competitività e la sostenibilità delle imprese turistiche dell'Emilia-Romagna che svolgono attività ricettive nonché l'attrattività dei territori e delle città ove quelle attività sono localizzate.

Al fine di garantire la conformità attuativa del bando al principio DNSH sono stati individuati tra i suddetti obiettivi ambientali del Regolamento UE n. 852/2020 quelli più interferenti con le operazioni finanziabili, ovvero:

- mitigazione dei cambiamenti climatici (Ob. 1);
- adattamento ai cambiamenti climatici (Ob. 2);
- economia circolare (Ob. 4).

Presentazione della domanda

Allo scopo di garantire la non significatività dell'impatto ambientale derivante dalla realizzazione del progetto, si ritiene necessario monitorarne l'effetto rispetto ad alcuni indicatori, individuati per ciascun obiettivo ambientale e considerati rilevanti per le due azioni del bando in oggetto. Gli indicatori potenzialmente utilizzati sono riportati nell'**Allegato L**. Di questi, alcuni o tutti, saranno assegnati a ciascun progetto in fase di valutazione, in ragione delle caratteristiche dell'intervento proposto. Tali indicatori dovranno essere compilati a cura del beneficiario in fase rendicontazione sia con il valore prima del progetto sia con il valore successivo alla realizzazione del progetto e costituiranno la base per il monitoraggio ambientale dell'intero programma.

Nella fase di presentazione della domanda, sarà necessario, da parte del proponente inserire una "relazione DNSH iniziale" (**Allegato P**) in cui si illustra, per ciascun obiettivo ambientale rilevante, quali impatti si ritiene

che il progetto possa generare e le motivazioni per le quali si considera significativo/non significativo il danno ambientale determinato dal progetto.
Sono completamente esentati dalla compilazione della relazione DNSH sopra indicata i Proponenti:

- in possesso di una certificazione di processo tra quelle di seguito indicate: certificazione ISO 14001, EMAS, CERTIFICAZIONE DI IMPRONTA AMBIENTALE- OEF,
- e/o presentino SOLO "spese con esclusione ex-ante SENZA CONDIZIONE" descritte nell'**Allegato L**

Saranno altresì esentate dalla relazione DNSH iniziale per la parte inerente l'obiettivo 1 "Mitigazione dei cambiamenti climatici" le imprese che attesteranno l'utilizzo di energia prodotta da fonte rinnovabile per almeno l'80%. In tali casi i Proponenti potranno limitarsi a compilare la relazione DNSH iniziale relativamente agli altri obiettivi DNSH indicati precedentemente (ob. 2 e ob. 4).

Per i progetti presentati secondo tale modalità si riterrà assolto ex ante il requisito del DNSH per la fase di presentazione del progetto.

Le certificazioni/documentazione attestante le casistiche di esclusione ex ante sopra esposte dovranno essere allegate in fase di presentazione della domanda.

Rendicontazione delle spese finanziate

1. Il Beneficiario SI IMPEGNA a popolare gli indicatori DNSH assegnati in fase di concessione del finanziamento. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla rilevazione, se ne dovrà dare congrua giustificazione;

2. Inoltre, il Beneficiario:

A. SI IMPEGNA, per TUTTE le spese indicate nei punti dedicati dell'**Allegato L** con esclusione "ex-ante con condizione", AD ALLEGARE alla rendicontazione la documentazione attestante le casistiche di esclusione "ex ante con condizione" (es. certificazioni ambientali).

OPPURE:

B. in alternativa per le spese che non possono essere certificate SI IMPEGNA AD ALLEGARE alla rendicontazione una "Relazione DNSH finale" che attesti le prestazioni ambientali del progetto in relazione ai criteri DNSH ritenuti significativi per il bando: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, economia circolare inclusa la prevenzione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, secondo modello di relazione che sarà reso disponibile dalla Regione. Il tema che dovrà essere affrontato è il seguente:

- in relazione all'obiettivo mitigazione dei cambiamenti climatici, il beneficiario dovrà fornire evidenza che il progetto non comporterà una significativa quantità di emissioni climalteranti rispetto al quadro emissivo di riferimento, considerando anche l'attuazione di opportune misure di compensazione, ove necessarie.

- in relazione all'obiettivo "adattamento ai cambiamenti climatici" il beneficiario dovrà fornire evidenza dell'attuazione di eventuali misure di gestione del rischio climatico se l'intervento ricade in area con rischio idraulico o idrogeologico medio-alto; inoltre, il beneficiario dovrà indicare eventuale impermeabilizzazione di nuovo suolo.

- in relazione all'obiettivo di economia circolare, dovrà essere fornita evidenza delle modalità di gestione dei rifiuti, secondo la normativa vigente, nonché dei materiali e delle sostanze utilizzate per l'attività prevalente.

CLIMATE PROOFING — AMBITO E PERCORSO DI VERIFICA

Ai fini del presente bando, la verifica si applica qualora siano previsti interventi di realizzazione di nuovi edifici e/o di «ristrutturazione importante» degli stessi, ovvero interventi il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio. Restano ferme le tipologie di intervento ammissibili e le esclusioni degli articoli 6 e 7, comprese quelle specifiche per CAV e affittacamere: la presente disposizione non rende ammissibili nuove costruzioni o ampliamenti altrimenti esclusi.

Per l'immunizzazione agli effetti dei cambiamenti climatici, il proponente presenta lo screening di cui all'**Allegato Q** e, quando ne ricorrono le condizioni, l'analisi dettagliata di cui all'**Allegato R.** La verifica considera la sensibilità dell'intervento e l'esposizione del territorio ai rischi climatici pertinenti, compresi gli eventi meteorologici estremi e gli ulteriori rischi locali. Le misure di adattamento individuate devono essere integrate nel progetto e attuate, dandone evidenza alla rendicontazione. La verifica è distinta da quella del principio DNSH: le esenzioni o semplificazioni previste per quest'ultimo non determinano automaticamente l'esenzione dal climate proofing. Le presenti disposizioni regolano il percorso relativo all'immunizzazione e non modificano la disciplina della mitigazione dei cambiamenti climatici.

14.5 Obblighi connessi al monitoraggio delle operazioni

I beneficiari sono tenuti alla corretta implementazione dei dati di monitoraggio come indicati nell'**Allegato I** "Informativa sui settori di intervento pertinenti e sulla tipologia, definizione e valorizzazione degli indicatori di risultato e di output", cui si rimanda integralmente per le definizioni complete degli indicatori e le modalità di rilevazione degli stessi.
Si specifica inoltre che nel medesimo allegato, in base a quanto previsto dall'Art. 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del Regolamento (UE) 1060/2021, sono riportati i settori di intervento applicabili al presente bando.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

Per il trattamento dei dati personali nell'ambito della procedura disciplinata dal presente bando si rinvia all'**Allegato N** «Informativa per il trattamento dei dati personali». Restano ferme le disposizioni sulla pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari e ai progetti finanziati e sulla prevenzione delle frodi e delle irregolarità riportate nel paragrafo 14.3.

Articolo 16 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni normative e regolamentari dell'Unione europea, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché le disposizioni relative all'attuazione del PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027.

1. Informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel presente bando ed eventuali chiarificazioni e comunicazioni potranno essere reperite:

- sul portale del sito del FESR della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo: **https://fesr.regione.emilia-romagna.it/,** nella sezione dedicata al bando;
- rivolgendosi allo **Sportello Imprese**, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, telefono **848 800 258**, e-mail **sportelloimprese@regione.emilia-romagna.it**. Le comunicazioni formali e le dichiarazioni di rinuncia, nei casi in cui non siano trasmesse tramite SFINGE 2020, devono essere inviate alla PEC **incentivi.imprese@postacert.regione.emilia-romagna.it**.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., potrà essere esercitato mediante richiesta scritta e motivata ad una delle strutture indicate nell'articolo 4. La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa con le modalità indicate nel sito Amministrazione trasparente della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo di seguito indicato: **https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/altri-contenuti/accesso-civico/documentale**. L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.

RIEPILOGO DELLE SCADENZE

PER TUTTI I PROGETTI	
APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Compilazione e validazione dal 14/01/2027; invio dal 27/01/2027 al 16/02/2027. Chiusura anticipata separata: 270 domande per strutture alberghiere e all'aria aperta; 30 domande per CAV e affittacamere. La finestra dell'altra categoria resta aperta fino alla propria soglia o al termine finale.
DECORRENZA DELLE SPESE AMMISSIBILI	Dal 1° gennaio 2027, anche prima della domanda; il progetto non deve essere materialmente completato o interamente attuato prima della domanda.
CONCLUSIONE PROGETTI	Entro il 31/12/2028
RICHIESTA VARIAZIONE PROGETTO	Entro il 31/12/2028
RICHIESTA PROROGA PROGETTO	Entro il 30/11/2028
RENDICONTAZIONE A SALDO	Entro il 31/03/2029
SOLO PER PROGETTI PROROGATI	
RICHIESTA VARIAZIONE PROGETTO	Entro il 31/03/2029
RENDICONTAZIONE A SALDO DEI PROGETTI PROROGATI	Entro il 31/07/2029